

S O M M A R I O

- N. 24. Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (depositato in cancelleria il 21 dicembre 2000).
- Cooperazione e cooperative - Norme della Regione Siciliana per la ristrutturazione delle cooperative agricole - Estensione dei benefici ex art. 12 legge regionale n. 36/1991 al personale delle cooperative agricole licenziato dopo il 30 marzo 1989 - Mancato riferimento alle cause del licenziamento - Denunciata esorbitanza dalle finalità pubbliche - Disparità di trattamento - Difetto di copertura finanziaria.**
- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 7 dicembre 2000, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, e 97 Pag. 9
- N. 25. Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Regione Liguria (depositato in cancelleria il 29 dicembre 2000).
- Amministrazione pubblica - Delegificazione e semplificazione di procedimenti amministrativi - Previsto potere del Governo di emanare regolamenti delegati in materie di competenza regionale - Prevista applicazione di tali provvedimenti finché la Regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale.**
- Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lett. a) (nella parte in cui sostituisce l'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
 - Costituzione, artt. 117 e 118.
- Amministrazione pubblica - Procedimento amministrativo in materia di insediamenti produttivi - Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese - Qualificazione come «attività istruttorie» delle attività provvedimentali proprie degli enti coinvolti nella procedura - Denunciata finalità di attribuire ai Comuni la totalità delle funzioni autorizzative relative agli insediamenti produttivi - Violazione del principio di collaborazione tra Stato e Regioni, nonché dei principi concernenti la formazione delle leggi, le autonomie locali e il decentramento - Lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Violazione degli obblighi di copertura finanziaria - Contrasto con i principi di certezza del diritto, di chiarezza normativa, di legalità e di buon andamento amministrativo.**
- Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 6 (nella parte in cui inserisce l'art. 27-bis del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
 - Costituzione, artt. 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 » 10
- N. 1. Ordinanza del tribunale di Savona del 22 settembre 2000.
- Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata all'esperimento di attività di integrazione probatoria - Esame di imputato nel medesimo procedimento, giudicato separatamente - Esercizio della facoltà di non rispondere - Possibilità di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Disparità di trattamento rispetto all'esercizio in dibattimento della facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.**
- Cod. proc. pen., art. 438, comma 5 e 442, comma 1-bis.
 - Costituzione, artt. 3 e 111, quarto comma » 13

N. 2. Ordinanza del tribunale di Pordenone del 18 settembre 2000.

Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento dello stato di ebbrezza - Facoltà degli agenti di polizia stradale di disporre prelievi ematici sulla persona del conducente - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Contrasto con il principio secondo cui la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per accertata impossibilità di natura oggettiva.

- Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 111, quinto comma (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2)

Pag. 15

N. 3. Ordinanza del tribunale di Firenze del 18 ottobre 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Inadempimento dell'obbligo contributivo da parte dei datori di lavoro - Contributi dovuti per il periodo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 - Obbligo di pagamento nella misura del quindici per cento anche in caso di intervenuta prescrizione - Ingiustificata deroga al regime ordinario della prescrizione dei crediti previdenziali (art. 3, commi 9 e 10, l. 8 agosto 1995, n. 335) - Lesione del principio della certezza del diritto - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/2000.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 194.
- Costituzione, art. 3

» 18

N. 4. Ordinanza del tribunale di Fermo del 27 aprile 2000.

Reati e pene - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Abrogazione ad opera della legge 25 giugno 1999, n. 205 - Irragionevolezza - Disparità di trattamento in danno dei pubblici ufficiali - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 18, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Reati e pene - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Abrogazione - Reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge abrogativa, integranti le fattispecie di cui agli artt. 594, 612 e 61, n. 10 cod. pen. - Perseguibilità a querela nelle forme e nei termini previsti dall'art. 19 della legge 25 giugno 1999, n. 205 - Mancata previsione - Deteriore trattamento per i pubblici ufficiali - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 19.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 20

N. 5. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Bologna del 25 marzo 2000.

Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - Cumulo delle agevolazioni previste dalle leggi nn. 168/1982 e 118/1985 - Prevista applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Contestuale esclusione della possibilità di rimborsi - Ingiustificata discriminazione in danno dei contribuenti che hanno effettuato versamenti non dovuti - Violazione del principio di uguaglianza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.
- Costituzione, art. 3

» 22

N. 6. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Bologna del 25 marzo 2000.

Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - Cumulo delle agevolazioni previste dalle leggi nn. 168/1982 e 118/1985 - Prevista applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Contestuale esclusione della possibilità di rimborsi - Ingiustificata discriminazione in danno dei contribuenti che hanno effettuato versamenti non dovuti - Violazione del principio di uguaglianza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.

- Costituzione, art. 3

Pag. 24

N. 7. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Bologna del 25 marzo 2000.

Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - Cumulo delle agevolazioni previste dalle leggi nn. 168/1982 e 118/1985 - Prevista applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Contestuale esclusione della possibilità di rimborsi - Ingiustificata discriminazione in danno dei contribuenti che hanno effettuato versamenti non dovuti - Violazione del principio di uguaglianza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.

- Costituzione, art. 3

» 25

N. 8. Ordinanza del tribunale di Lanciano del 6 ottobre 1999.

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Nomina del difensore di fiducia - Limitazione ad un professionista iscritto ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d'appello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.

- Costituzione, artt. 3e 24, secondo e terzo comma

» 27

N. 9. Ordinanza del tribunale di Lanciano del 20 dicembre 1999.

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Nomina del difensore di fiducia - Limitazione ad un professionista iscritto ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d'appello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.

- Costituzione, artt. 3e 24, secondo e terzo comma

» 29

NN. da 10 a 24. Ordinanze — di identico contenuto — del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

Pag. 31

N. 25. Ordinanza del tribunale di Pisa del 10 marzo 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni sociali - Ultrasessantacinquenni non coniugati divenuti invalidi - Limiti reddituali - Meccanismo differenziato di determinazione - Omessa previsione - Ingiustificato e irrazionale deterioro trattamento rispetto agli ultrasessantacinquenni coniugati divenuti successivamente invalidi - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 88/1992.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 38

» 36

- N. 26. Ordinanza del tribunale di Bassano del Grappa del 10 novembre 2000.
- Sanità pubblica - Regione Veneto - Spese di degenza di disabili in caso di ricovero in strutture eroganti prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario - Previsione di un concorso alle spese degli assistiti - Violazione dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia che pongono le spese in questione a carico totale del S.S.N. - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale.**
- Legge Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8, art. 8, commi 4, 5 e 6; 1. Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5, art. 27, comma 5; 1. Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3, art. 40, comma 1; 1. Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7, art. 55, comma 1.
 - Costituzione, art. 117 Pag. 38
- N. 27. Ordinanza del tribunale di Venezia del 7 luglio 2000.
- Comuni e province - Regione Veneto - Istituzione del Comune di Cavallino Treponti, a seguito di referendum consultivo delle popolazioni interessate - Svolgimento del referendum stesso in base alla normativa di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della legge Regione Veneto, n. 25/1992, dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte n. 94/2000 - Irragionevolezza Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione del principio costituzionale relativo alla consultazione delle popolazioni interessate in caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni.**
- Legge Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11.
 - Costituzione, artt. 3 e 133 » 40
- N. 28. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia del 22 settembre 2000.
- Circolazione stradale - Soggetti che siano stati o siano sottoposti a misura di prevenzione (nella specie: foglio di via obbligatorio) - Revoca della patente di guida - Introduzione, con decreto delegato, di disciplina più restrittiva - Eccesso di delega - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio di tutela del lavoro.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, comma 1.
 - Costituzione, artt. 4, 35 e 76 » 42
- N. 29. Ordinanza del tribunale di La Spezia del 23 ottobre 2000.
- Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, in mancanza di accordo delle parti - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.**
- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
 - Costituzione, art. 111, quarto e quinto comma (come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) » 47

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 24

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 2000
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Cooperazione e cooperative - Norme della Regione Siciliana per la ristrutturazione delle cooperative agricole - Estensione dei benefici ex art. 12 legge regionale n. 36/1991 al personale delle cooperative agricole licenziato dopo il 30 marzo 1989 - Mancato riferimento alle cause del licenziamento - Denunciata esorbitanza dalle finalità pubbliche - Disparità di trattamento - Difetto di copertura finanziaria.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 7 dicembre 2000, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, e 97.

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 7 dicembre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 1100 - 1171/I stralcio dal titolo «Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici», pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 11 dicembre 2000.

Il provvedimento legislativo in questione, originariamente contenente la proroga delle cambiali agrarie, è stato arricchito nel corso del dibattito in aula da altre disposizioni attinenti al settore agricolo, di cui una dà adito e rilievi di carattere costituzionali.

L'art. 3, che di seguito si trascrive, si ritiene infatti lesivo dei principi posti dagli articoli 3, 97, e 81, quarto comma della costituzione:

«I benefici di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, sono estesi altresì al personale delle cooperative agricole che, in servizio alla data del 30 marzo 1989, sia stato successivamente licenziato, sia in possesso al 31 dicembre 1992 di almeno quindici anni di anzianità contributiva a qualsiasi titolo utile e alla data di pubblicazione della presente legge non sia stato ammesso in un processo produttivo o in attività lavorativa autonoma o subordinata.»

La norma «*de qua*» invero dispone che le misure assistenziali, già previste dall'art. 12 della legge regionale n. 36/1999 e successive modifiche ed integrazioni, per il personale delle cooperative agricole in servizio alla data del 30 marzo 1989, «successivamente licenziato o da licenziare per riduzione dei posti di lavoro che comportino processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione» delle cooperative stesse, siano estese al personale che, in possesso dei requisiti prescritti dalla cennata disposizione, sia stato successivamente licenziato.

Orbene, la disposizione nell'omettere di fare menzione delle cause che abbiano giustificato il licenziamento, non solo amplia a dismisura la platea dei destinatari, ma sovverte lo scopo originario della legge consentendo l'erogazione di provvidenze indipendentemente da finalità pubbliche e violando pertanto il principio di cui all'art. 97 Cost.

È di tutta evidenza che l'adozione delle misure assistenziali, a carico del fondo appositamente costituito dalla regione, era correlata a processi di ristrutturazione aziendale, che in un futuro avrebbero potuto condurre al reinserimento dei beneficiari nel mondo produttivo ovvero alla necessità di approntare idonee misure, corrispondenti a quelle previste dal legislatore nazionale, per ovviare alla perdita del lavoro derivante dalla soppressione di organismi di rilevanza pubblica.

L'attuale previsione legislativa costituisce un'ingiustificata forma di assistenza ai lavoratori espulsi dal mercato dal lavoro che si concreta in una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti delle cantine sociali e loro consorzi eventualmente licenziati per cause diverse dalla ristrutturazione aziendale esclusi dal beneficio in questione.

La norma censurata inoltre nell'estendere le provvidenze a tutti coloro i quali siano stati licenziati nell'ultimo decennio, si ribadisce a qualsiasi titolo, comprese la giusta causa e/o il giustificato motivo, comporta innegabilmente un maggiore onere, fra l'altro non quantificato ne quantificabile, del quale il legislatore non ha previsto alcuna forma di copertura finanziaria, ponendosi altresì in contrasto con il dettato dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Gianfranco Romagnoli, commissario dello Stato per la regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano con il presente atto impugna l'art. 3 del disegno di legge n. 1100 - 1171/I dal titolo «Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici» approvato dall'A.R.S. il 7 dicembre 2000 per violazione degli articoli 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione.

Palermo, addì 13 dicembre 2000.

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Gianfranco ROMAGNOLI

00C1476

N. 25

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 dicembre 2000
(della Regione Liguria)*

Amministrazione pubblica - Delegificazione e semplificazione di procedimenti amministrativi - Previsto potere del Governo di emanare regolamenti delegati in materie di competenza regionale - Prevista applicazione di tali provvedimenti finché la Regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale.

- Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lett. a) (nella parte in cui sostituisce l'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Amministrazione pubblica - Procedimento amministrativo in materia di insediamenti produttivi - Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese - Qualificazione come «attività istruttorie» delle attività provvedimentali proprie degli enti coinvolti nella procedura - Denunciata finalità di attribuire ai Comuni la totalità delle funzioni autorizzative relative agli insediamenti produttivi - Violazione del principio di collaborazione tra Stato e Regioni, nonché dei principi concernenti la formazione delle leggi, le autonomie locali e il decentramento - Lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Violazione degli obblighi di copertura finanziaria - Contrasto con i principi di certezza del diritto, di chiarezza normativa, di legalità e di buon andamento amministrativo.

- Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 6 (nella parte in cui inserisce l'art. 27-bis del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
- Costituzione, artt. 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129.

Ricorso della Regione Liguria, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato a margine dagli avv.ti Carlo A. Pedemonte e Barbara Baroli dell'avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato in Roma presso gli uffici di Piazza Madama n. 9.

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lett. a), e 6 della legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi».

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000 è stata pubblicata la legge 24 novembre 2000, n. 340 recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999», come da errata-corrige del titolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 2000.

Alcune delle disposizioni contenute nella citata legge n. 340/2000 appaiono gravemente illegittime, in quanto lesive della competenza legislativa regionale garantita dalla Costituzione secondo le seguenti argomentazioni in

D I R I T T O

1. — Motivo.

I commi 1, 2, 3 e la lettera *a*) del comma 4, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'articolo 1, della legge n. 340 citata sono illegittimi per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge n. 340, che disciplinano la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi individuati negli allegati *A* e *B*, e la lettera *a*) del comma 4 del medesimo articolo, la quale dispone che «nelle materie di cui all'articolo 117, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la Regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima», intervengono sul rapporto tra fonti normative con specifico riferimento a quello intercorrente tra regolamenti delegati di semplificazione e competenze normative regionali, riconosciute e garantite dell'articolo 117 della Costituzione.

L'elenco dei procedimenti allegato alla legge n. 340/2000 comprende, infatti, procedimenti riservati alla competenza legislativa delle Regioni.

Si ritiene che la competenza del Governo all'emanazione dei regolamenti delegati di semplificazione debba necessariamente essere circoscritta alle materie di competenza statale mentre, nelle materie attribuite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, i relativi procedimenti potranno essere semplificati solo dal legislatore regionale sulla base di principi stabiliti dal legislatore ordinario.

Tale assunto è suffragato dalla consolidata giurisprudenza di codesta Corte, che già con la sentenza n. 465 del 1991, decidendo su ricorso concernente gli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, ha stabilito che «i regolamenti governativi in questione — quand'anche caratterizzati dalla speciale efficacia propria dei regolamenti c.d. «delegati» — non risultano legittimati a disciplinare, per la naturale attribuzione delle competenze normative tra Stato e Regioni desumibile dall'articolo 117 della Costituzione, le materie di spettanza regionale e, conseguentemente, neppure i procedimenti amministrativi attinenti a tali materie. Se è vero, infatti, che il procedimento amministrativo non coincide con uno specifico ambito materiale di competenza, in quanto modo di esercizio delle competenze, è vero anche che la disciplina dei vari procedimenti dovrà essere affidata a fonti statali o a fonti regionali, a seconda che gli stessi attengano all'esercizio di competenze materiali proprie dello Stato o delle Regioni: e questo tanto più ove si consideri la connessione naturale esistente tra la disciplina del procedimento e la materia dell'organizzazione; connessione che conduce a individuare nella regolamentazione ad opera della Regione dei procedimenti amministrativi di propria competenza un corollario della competenza regionale, richiamata nell'articolo 117 della Costituzione, concernente l'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della regione». (Corte cost., sentenza n. 465 del 1991).

Il richiamo testuale alla motivazione della decisione è di particolare interesse, per avere codesta Corte stabilito un importante punto fermo nel riconoscere la competenza regionale in ordine alla disciplina dell'attività amministrativa.

La linea interpretativa tracciata nella sentenza riportata, è stata, recentemente ribadita con la sentenza n. 408 del 1998, concernente la questione di legittimità dell'articolo 20, commi 1-7 della legge n. 59 del 1997, ove codesta Corte ha dichiarato infondata la questione, sulla base di argomentazioni perfettamente in linea con la precedente giurisprudenza citata.

Si è, infatti, affennato che «fermo il valore di principio legittimamente vincolante per i legislatori regionali, dei criteri indicati nell'articolo 20, comma 4, quale che sia il senso attribuibile all'affermazione — invero non perspicua — per cui «tali disposizioni (quelle contenute nei commi da 1 a 6 del medesimo articolo 20)» operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia» non è possibile attribuire ad essa un significato che riguardi o comprenda l'attitudine di future norme regolamentari statali a disciplinare materie di competenza regionale» (punto 28 della sentenza n. 408/1999).

Al riguardo, infine, è necessario rilevare come, sino ad oggi, siano stati inseriti negli elenchi previsti da alcune leggi di semplificazione (legge n. 537/1993; legge n. 59/1997 e legge n. 50/1999) procedimenti amministrativi di competenza delle Regioni cui ha fatto, talvolta, seguito l'approvazione governativa di regolamenti delegati di semplificazione.

Ebbene, alcuni di tali regolamenti:

o sono stati annullati da codesta Corte (v., ad es., sent. n. 69 del 1995 con cui è stato annullato il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato)

o non sono stati registrati dalla Corte dei conti, che in due occasioni ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle relative norme (ordinanza n. 598 del 1999 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 27 ottobre 1999 e ordinanza n. 689 del 1999 nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1999).

Si ritiene, pertanto, alla luce dell'orientamento interpretativo chiaramente manifestato da codesta Corte, che in materia di semplificazione — laddove si verta in materie di competenza regionale — lo Stato possa soltanto formulare, indirizzi e principi generali, e conseguentemente che le disposizioni legislative citate in epigrafe realizzino una illegittima compressione della competenza legislativa regionale garantita e tutelata dall'articolo 117 della Costituzione. E vero, infatti, che i regolamenti governativi non possano disciplinare materie di competenza regionale e che lo strumento della delegificazione non può operare per fonti tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia.

2. — Motivo

Illegittimità dell'articolo 6 della legge n. 340/2000, nella parte in cui inserisce l'articolo 27-bis nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (laddove «degrada» ad attività istruttorie le competenze delle amministrazioni, enti ed autorità i cui procedimenti sono coinvolti nella procedura dello sportello unico), per contrasto con gli articoli 5, 81, 97, 117, 118, 119, 128 e 129 della Costituzione, nonché con i principi di certezza del diritto, di chiarezza normativa e di legalità sottesi agli articoli 70, 71, 72, 97, 101, 111 e 113 della Costituzione.

L'articolo 6 della legge n. 340, nella parte in cui apparentemente introduce, con il nuovo articolo 27-bis del d.lgs. n. 112/1998, una norma di per sé già ovvia ed implicita nella normativa vigente, effettivamente si propone lo scopo di qualificare espressamente come «atti istruttori» gli atti ed i provvedimenti propri dei diversi enti coinvolti (Stato nelle sue diverse articolazioni, Regioni, Province, Enti parco, Aziende sanitarie locali, e così via) al fine di attribuire al Comune la competenza sostanziale all'esercizio di tali funzioni.

In realtà, come emerso in sede di confronto presso la conferenza Stato-Regioni e presso la Conferenza Unificata, sembra che, con tale «degradazione» ad atti istruttori, si tenda a concentrare in un unico Ente l'intera potestà autorizzativa, residuando ai soggetti coinvolti prima richiamati (Stato, Regioni, Province e così via) un potere istruttorio «non riservato» ed «eventuale»; come già, peraltro, può essere fatto dal Comune, in forza del potere di avvalimento di cui all'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 112/1998 (il quale prevede che «ai fini del presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono essere affidati singoli atti istruttori del procedimento»).

Si delinea, così, un quadro in cui il Comune sarebbe il titolare di tutte le funzioni autorizzative relative agli insediamenti produttivi, funzioni che potrebbe svolgere direttamente o avvalendosi di altri enti pubblici.

La linea normativa descritta trova poi completamento e conferma interpretativa nella correlata modificazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 che, nel testo approvato dal Consiglio dei ministri il 3 novembre 2000 e non ancora emanato, reitera sistematicamente la soppressione di ogni riferimento ai termini «procedimentale», «provvedimento» «procedimento» per sostituirli con le parole «atti istruttori», al fine di perseguire la totale attribuzione sostanziale ai comuni delle funzioni amministrative svolte dagli altri Enti.

Ciò posto, quanto alla reale portata della disposizione *de qua*, deve evidenziarsi come essa, per i dubbi, appunto, di legittimità costituzionale, sia stata oggetto di esplicita richiesta di modifica, nel parere espresso dalle Regioni, in sede di conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Unificata, sul disegno di legge di semplificazione 1999 (e cioè l'attuale legge n. 340/2000).

Non risulta, per altro aspetto, che la finalità sottesa all'articolo 6 della legge n. 340/2000 sia stata adeguatamente evidenziata nella relazione al disegno di legge, rendendo così «occulta» la disposizione.

L'articolo 6 pare così eludere i principi di collaborazione tra Stato e regioni e le procedure legislative come delineate dalla Costituzione ledendo così, per un primo profilo, gli articoli 70, 71 e 72 della Costituzione (in connessione con gli articoli 117, 118 e 119 Cost., per gli aspetti relativi alla garanzia delle potestà legislative e amministrative della Regione), per gli aspetti relativi alla formazione delle leggi — nonché gli articoli 5, 128 e 129, siccome lesivo sia dei principi dell'autonomia e del decentramento riconosciuti alle autonomie locali (art. 5), per i quali sono le leggi generali della Repubblica che determinano le funzioni dei comuni e delle province e non un insieme di disposizioni sparse, derivanti da fonti normative diverse, continuamente modificati (art. 128), e sia di quelli sul decentramento (statale e regionale), per cui sono i comuni e le province le circoscrizioni di esercizio del medesimo (art. 129).

L'articolo 6, per un secondo profilo, appare lesivo delle competenze legislative e amministrative delle Regioni di cui agli articoli 117, 118 e 119, nella parte in cui ri-conferma, sostanzialmente, procedure e competenze in materie, quali sono quasi tutte quelle riconducibili allo sportello unico per le imprese, di competenza legislativa con-

corrente della Regione, ma altresì perché altera la disciplina regionale vigente, per le numerose funzioni delegate alle province o alle comunità montane, riconducibili allo sportello unico, in palese violazione degli articoli 117, 118 e 119 citati, incidendo gravemente sulla autonomia regionale.

L'articolo 6, per un terzo profilo, contrasta poi con l'articolo 81 della Costituzione, poiché attribuisce competenze ai comuni senza la correlativa copertura finanziaria e, nel contempo, altera la copertura già prevista nelle leggi e nei bilanci delle Regioni che hanno delegato numerose funzioni riconducibili allo sportello unico, prevedendone il relativo finanziamento.

L'articolo 6, infine, comporta violazione tanto dei principi di certezza del diritto e di chiarezza della normativa quanto di quelli di legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione sotteso agli articoli 70, 71, 72, 97, 101, 111 e 113 nella parte in cui, degradando a funzioni istruttorie le attività provvedimentali dei numerosi enti, introduce situazioni normative non chiare sia per le pubbliche amministrazioni in oggi titolari delle funzioni — in relazione a singoli atti di rinnovo per le autorizzazioni soggette a scadenza differenziata, a procedure già più semplificate rispetto a quelle dello sportello unico, ai poteri di vigilanza e di controllo, ai poteri di annullamento e così via — sia per i cittadini e per le imprese che necessitano di norme chiare e certe al fine di poter legittimamente esercitare i propri diritti e concorrere allo sviluppo della comunità nazionale.

P. Q. M.

Si chiede la declaratoria di illegittimità degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, lettera a), e 6 della legge 24 novembre 2000, n. 340 per contrasto con le richiamate norme della Carta Costituzionale.

Genova, addì 19 novembre 2000.

Avv.: Carlo A. PEDEMONTE - Barbara BAROLI

01C0015

N. 1

*Ordinanza emessa il 22 settembre 2000 dal GUP del tribunale di Savona
nel procedimento penale a carico di Negro Amedeo Walter ed altro*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata all'esperimento di attività di integrazione probatoria - Esame di imputato nel medesimo procedimento, giudicato separatamente - Esercizio della facoltà di non rispondere - Possibilità di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Disparità di trattamento rispetto all'esercizio in dibattimento della facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., art. 438, comma 5 e 442, comma 1-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quarto comma.

IL TRIBUNALE

In data 9 marzo 2000 il P.M. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Terzi Alberto in ordine al reato di cessione continuata di cocaina a Bertolotto Antonello e di Negro Amedeo Walter in ordine ai reati di cessione continuata di hashish a Viola Maurizio e di cessione continuata di cocaina a Bertolotto Antonello.

All'udienza preliminare del 27 marzo 2000 Terzi Alberto chiedeva la definizione del processo allo stato degli atti subordinato all'esame di Viola Maurizio e Negro Walter chiedeva l'esame di Viola Maurizio e Bertolotto Antonello, entrambi imputati nel medesimo processo, giudicati separatamente.

Il giudice, ritenuta l'integrazione necessaria ai fini della decisione, in quanto entrambi gli imputati avevano contestato nei loro interrogatori la fondatezza delle accuse loro mosse dal Viola e dal Bertolotto — che costituivano per il Negro gli unici elementi a carico — e non in contrasto con l'economicità del rito, disponeva il rito abbreviato.

Viola Maurizio e Bertolotto Antonello si avvalevano della facoltà di non rispondere.

All'esito dell'udienza preliminare il P.M. chiedeva la condanna del Negro, attesa la inequivocità delle accuse mosse dal Viola e dal Bertolotto nel corso delle indagini preliminari, atti utilizzabili ai sensi dell'art. 442, 1 bis, c.p.p. e l'assoluzione del Terzi con motivazione dubitativa, atteso che le conversazioni intercettate, di contenuto equivoco, non avevano trovato significativo conforto nelle dichiarazioni accusatorie del Bertolotto; i difensori chiedevano l'assoluzione degli imputati rilevando la inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 111, quarto comma Cost., delle dichiarazioni del Viola e del Bertolotto che si erano volontariamente sottratti all'interrogatorio degli imputati.

A fronte dell'esercizio, da parte di Viola Maurizio e Bertolotto Antonello, imputati di reato connesso che avevano reso, nelle indagini preliminari, dichiarazioni accusatorie nei confronti degli odierni imputati, della facoltà di non rispondere, occorre esaminare se sia applicabile al rito abbreviato con richiesta di integrazione probatoria, la disposizione del quarto comma dell'art. 111 della Costituzione che impedisce al giudice di ritenere provata la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto per libera scelta e volontariamente all'interrogatorio.

È opportuno precisare che il Bertolotto ed il Viola non erano mai stati interrogati nel contraddittorio delle parti e che non vi sono elementi che possano indurre a ritenere che la scelta di non rispondere sia stata determinata da condizionamenti esterni.

L'art. 111 della Costituzione sancisce, al quarto comma, il principio del contraddittorio nella formazione della prova penale e riserva — al quinto comma — al legislatore ordinario di prevedere eccezioni alla formazione della prova in contraddittorio in tre ipotesi specificamente indicate, tra le quali il consenso dell'imputato.

È indubbio che la facoltà attribuita all'imputato di chiedere la definizione del processo allo stato degli atti, ai sensi del primo comma dell'art. 438 c.p.p. costituisca una deroga al principio del contraddittorio con la conseguenza della utilizzabilità di tutti gli atti delle indagini preliminari.

La legge 16 dicembre 1999 n. 479 ha, però attribuito all'imputato (art. 438, quinto comma, c.p.p.) la facoltà di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria «ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 432» che vengono utilizzati dal giudice, nella deliberazione, congiuntamente agli atti compiuti dopo la chiusura delle indagini preliminari ed alle prove assunte nell'udienza preliminare a seguito della richiesta di integrazione probatoria o d'ufficio.

Le disposizioni degli artt. 438 e 442 c.p.p., come novellati dalla legge 479/1999, dunque, pur offrendo all'imputato la facoltà di ottenere la formazione di alcune prove in contraddittorio non prevedono innovazioni nel regime di valutazione degli elementi di prova rispetto alla disciplina previgente con la conseguenza che se, come nel caso di specie, l'imputato chiede di esaminare il dichiarante ex art. 210 c.p.p. che lo accusa e questi si avvale della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni accusatorie precedentemente rese sono pienamente utilizzabili — e su di esse si può fondare una sentenza di condanna — così come lo sarebbero se l'imputato non avesse chiesto di esaminare il suo accusatore.

La questione di costituzionalità degli artt. 438 e 442 c.p.p. nella parte in cui consentono al giudice di ritenere provata la responsabilità dell'imputato in base a dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso che si sottrae volontariamente all'esame dell'imputato o del suo difensore in riferimento agli artt. 111 e 3 della Costituzione non appare manifestamente infondata.

Nel costituzionalizzare il principio di formazione della prova nel contraddittorio il legislatore costituente non ha dettato alcuna norma relativa al regime di utilizzazione e valutazione delle prove acquisite in contraddittorio eccezion fatta per le dichiarazioni accusatorie rese da chi può avvalersi della facoltà di non rispondere e di tale facoltà si avvalga se interrogato dall'imputato o dal suo difensore.

Poiché, come si è rilevato, il principio di formazione della prova in contraddittorio può essere derogato in caso di consenso dell'imputato, occorre esaminare se la richiesta di rito abbreviato subordinata all'esame del dichiarante ex art. 210 c.p.p. possa essere apprezzata come consenso all'utilizzazione di tutti gli atti, ivi comprese le dichiarazioni precedentemente rese da colui che si chiede di esaminare.

Il legislatore del 1999, al fine di favorire il ricorso a riti deflattivi, ha garantito un contraddittorio pieno, assolutamente compatibile con l'economicità del rito; ritiene, di conseguenza, questo giudice che la richiesta di esaminare l'accusatore costituisca esplicita manifestazione di volontà di «non consenso» alla formazione di quell'elemento di prova senza contraddittorio.

Se, allora, la richiesta non può avere altro significato che quella di assumere la prova in contraddittorio, ne deriva che se il dichiarante si sottopone all'esame, le eventuali dichiarazioni difformi rese in contraddittorio saranno valutate dal giudice secondo le norme dettate dal codice di rito, ma se il dichiarante si sottrae volontariamente all'esame dovrebbe applicarsi il disposto dell'art. 111, quarto comma, seconda parte della Costituzione che è, ormai, l'unica norma che indica al giudice le conseguenze del rifiuto di rispondere.

Appare opportuno evidenziare che la richiesta di contraddittorio è insita in qualsiasi istanza di integrazione probatoria, qualunque ne sia l'oggetto, ma il dubbio di costituzionalità della scelta del legislatore ordinario del 1999 si pone soltanto per le dichiarazioni dell'accusatore che si avvalga della facoltà di non rispondere perché soltanto per questa ipotesi la valutazione del rifiuto è operata dal legislatore costituente.

Una volta ritenuto che la richiesta di esame del dichiarante impone l'applicazione della regola di formazione della prova in contraddittorio, la scelta operata dagli artt. 438, quinto comma, e 442, 1 bis, c.p.p. introduce una irragionevole disparità di trattamento, circa la valutazione delle dichiarazioni precedentemente rese, a seconda che il rifiuto di rispondere avvenga in dibattimento o nel corso del giudizio abbreviato.

La questione di costituzionalità è rilevante in quanto questo giudice può procedere ad una valutazione delle dichiarazioni di Viola e Bertolotto solo se esse sono utilizzabili.

P. Q. M.

Visto l'art. 231. 11/3/1953 n. 87;

Dichiara: rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 438, quinto comma e 442, comma 1-bis, c.p.p., nella parte in cui consentono che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore, in riferimento agli artt. 111, quarto comma e 3 Cost.;

Sospende il processo; ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione della presente ordinanza agli imputati, al P.M. ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Savona 22 settembre 2000.

Il giudice dell'udienza preliminare: FIUMANÒ

01C0055

N. 2

*Ordinanza emessa il 18 settembre 2000 dal GUP del tribunale di Pordenone
nel procedimento penale a carico di Mattiussi Roldano*

Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento dello stato di ebbrezza - Facoltà degli agenti di polizia stradale di disporre prelievi ematici sulla persona del conducente - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Contrasto con il principio secondo cui la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per accertata impossibilità di natura oggettiva.

- Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 111, quinto comma (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti ed esaminati i documenti del proc. pen. n. 4068 RGNR, n. 6877 RG-GIP pendente a carico di Mattiussi Roldano; sentite le parti ed esaminate le conclusioni dalle stesse rassegnate all'esito della discussione,

O S S E R V A

1. — I fatti: verso le ore 5.00 del 18 aprile 1999, l'imputato Mattiussi Roldano, in atti generalizzato, percorreva la s.s. 13 «Pontebbana» con direzione di marcia da Pordenone a Udine alla guida della propria autovettura.

Giunto in località Fonte Delizia di Valvasone il prevenuto, percorrendo tratto di strada rettilinea fuori dal centro abitato, impegnava l'opposta corsia di marcia superando la segnaletica costituita da striscia longitudinale continua, collidendo quindi contro la cuspide del guard rail delimitante la rampa di accesso che adduce dalla s.s. 463 «del Tagliamento» alla menzionata s.s. «Pontebbana»

L'urto, di forte entità, interessava la parte anteriore dell'autovettura che assumeva la posizione di quiete a ridosso del citato manufatto, conservando l'originaria direzione di marcia.

L'insolita dinamica del sinistro induceva gli Operatori di PG intervenuti nell'immediatezza del sinistro a richiedere ai sanitari dell'Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento — presso il cui stabilimento il Mattiussi veniva lestamente ricoverato — di effettuare gli opportuni prelievi ematici volti a determinare il tasso di alcoolemia (cfr. provvedimento della PG in data 18 aprile 1999, ad ore 6.30).

Il medico di guardia effettuava il richiesto prelievo, segnalando nel contempo che il paziente non era all'epoca in grado di formulare consenso o diniego all'intervento sanitario, poiché giacente in coma postraumatico e farmacologico (cfr. verbale Pronto Soccorso San Vito, prot. n. 99/6221 del 18 aprile 1999).

L'analisi ematica rivelava quindi che il tasso di alcoolemia del Mattiussi era pari a 246,0 mg/l (cfr. referto 18 aprile 1999), dunque largamente superiore alla soglia di rilevanza penale di cui all'art. 379 del Regolamento al C.d.S. approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: sulla scorta di consimile evidenza, il GIP presso il tribunale di Pordenone con d.p. n. 79 del 25 marzo 2000 condannava l'imputato Mattiussi al pagamento della somma di L. 900.000 di ammenda ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma, C.d.S. (cfr. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Avverso il menzionato decreto in data 16 maggio 2000 il Mattiussi interponeva tempestiva opposizione, a mente dell'art. 464 c.p.p. instando per il giudizio abbreviato, contestualmente protestando dell'inutilizzabilità dell'esame tossicologico effettuato su ordine della PG dai sanitari del nosocomio di San Vito al Tagliamento il 18 aprile 1999, in quanto avvenuto senza aver essi ottenuto in via preventiva il necessario consenso dal paziente impossibilitato a validamente manifestarlo in quanto comatoso: simili doglianze il Mattiussi reiterava nel corso dell'udienza ex artt. 438 ss. c.p.p., celebratasi in data 18 settembre 2000, le parti processuali quindi rassegnando concordemente le conclusioni trascritte a verbale.

2. — La ricognizione della normativa: dispone l'art. 187, secondo comma, C.d.S., che in caso di incidente o quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli Agenti di Polizia Stradale hanno facoltà di accompagnare il medesimo presso strutture pubbliche per prelievi di liquidi biologici.

Tale facoltà (implicitamente considerata dal legislatore di netta distinzione da quella di cui all'art. 354, ultimo comma, c.p.p., attesa la difformità dei presupposti: del che si dirà nel prosieguo), è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale nient'affatto lesiva né della garanzia circa l'inviolabilità della persona né della riserva di legge approntata dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione (cfr. C. cost., sent. 12 giugno 1996, n. 194).

Diversamente, prescrive l'art. 186, quarto comma, C.d.S. che nell'ipotesi in cui si sospetti che l'alterazione psico-fisica del conducente derivi dall'influenza dell'alcool, gli organi della Polizia Stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate dal regolamento.

Il richiamato regolamento abilita la PG ad impiegare esclusivamente la strumentazione e la procedura indicate dall'art. 379 d.P.R. 495/1992, cit. (c.d. etilometro), non prevedendo affatto la facoltà di sottoporre il conducente a prelievi di liquidi biologici — e fra essi quelli ematici — onde stabilirne il tasso d'alcoolemia.

Inoltre, l'art. 186, sesto comma, C.d.S., attribuisce rilevanza penale al rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso di alcoolemia solo se per tale diagnosi si impieghino le modalità stabilite dal regolamento, dovendosi pertanto ritenere penalmente irrilevante il rifiuto del conducente a sottoporsi ad accertamenti che si eseguano con strumenti diversi dall'etilometro.

Cosicché si ha in proposito da seriamente dubitare sulla legittimità di prelievo ematico coattivamente disposto dalla PG intervenuta in ipotesi di sinistro stradale cagionato dall'assunzione smodata di alcool da parte del conducente.

3. — La non manifesta infondatezza, i dubbi di costituzionalità: Nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale si scorge il significato ricognitivo di un principio immanente nel sistema — ed evocato dal caso in deliberazione — secondo il quale risultano costituzionalmente illegittime le norme che consentono l'assunzione di prove con l'impiego di misure che comunque incidono sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge (nella specie, esecuzione di prelievo ematico coattivo): infatti, il parametro costituzionale evocato dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione assoggetta ogni restrizione della libertà personale, tra cui espressamente la detenzione, l'ispezione e la perquisizione personale, alla duplice garanzia della riserva di legge — essendo tali misure coercitive possibili nei soli casi e modi previsti dalla legge — e della riserva di giurisdizione — richiedendosi l'atto motivato dell'autorità giudiziaria — (cfr. C. cost., sent. 9 luglio 1996, n. 238).

Nè l'attività concretamente eseguita dalla PG nei riguardi del Mattiussi è nella fattispecie ascrivibile al paradigma di cui all'art. 354, ultimo comma, c.p.p., posto che la rilevazione del tasso di alcoolemia è attività che richiede la conoscenza di particolari nozioni scientifiche e che implica un vero e proprio giudizio tecnico: ciò escludendo l'operatività della normativa indagata (almeno arg. ex Cass. pen., sez. I, 17 dicembre 1996, n. 10823).

Ne consegue, secondo l'orientamento espresso in netta prevalenza dalla giurisprudenza di legittimità, che la prova acquisita in violazione dei divieti probatori espressamente previsti dall'ordinamento processuale o da esso desumibili sulla scorta dei presupposti normativi che condizionano la legittimità intrinseca del procedimento formativo o acquisitivo della prova (nella fattispecie, mediante prelievo ematico coattivo non autorizzato dall'art. 186, quarto comma, C.d.S. siccome parametrato all'art. 13, secondo comma, Cost.), appare insanabilmente inutilizzabile secondo doglianza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e dunque anche nel corso del giudizio abbreviato (*cf.* artt. 179 e 191, secondo comma, c.p.p.; *cf.* altresì Cass. pen., SS.UU., 21 giugno 2000, n. 16; Cass. pen., SS.UU., 27 marzo 1996, n. 5021).

Fatto dunque impiego dei canoni interpretativi sin qui compendati, appare evidente che la disposizione di cui all'art. 186, quarto comma, C.d.S. non attribuisce affatto alla PG la potestà di far eseguire coattivamente prelievi di liquidi organici — e, segnatamente, ematici — e che una sua eventuale lettura in senso opposto risulta inficiata di illegittimità costituzionale.

Ne discende che è stata illegittimamente acquisita, mediante inammissibile prelievo ematico coattivo, la prova che il tasso di alcoolemia del Mattiussi alla data del 18 aprile 1999 era superiore al limite di legge: cosicché la prova stessa è del tutto inutilizzabile.

Ma il legislatore ammette — secondo norma di riconosciuta tenuta costituzionale: *cf.* C. cost., n. 194/1996, cit. — l'assunzione di prelievi ematici coattivi in fattispecie affatto finitima, contigua e simile a quella di cui all'an. 186 C.d.S.: infatti, la facoltà di disporre prelievi ematici coattivi è attribuita alla PG in ipotesi in cui il conducente appaia intossicato da sostanze stupefacenti o psicotrope (*cf.* art. 187, secondo comma, C.d.S.).

L'analogia della situazione risulta evidente ove si consideri che entrambe le norme di cui trattasi sanzionano penalmente la guida del conducente in condizioni psico-fisiche comunque alterate per fatto proprio, come conseguenza dell'assunzione volontaria di sostanze idonee a causare tale alterazione.

Non è pertanto dato di comprendere il motivo per il quale a fronte della similitudine fattuale come sopra ricordata si ponga un'irragionevole disparità di trattamento fra i casi di cui all'art. 187, primo e secondo comma, C.d.S. e quelli di cui all'art. 186, primo e quarto comma, C.d.S. come circoscritti dall'art. 379 del regolamento al C.d.S. approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: e ciò con palese violazione degli artt. 2, 3 e 111, quinto comma (come inserito da legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), Cost.

Si ha infatti che fattispecie penali del tutto sovrapponibili e ispirate da identica finalità ricevono — immotivatamente — disuguale disciplina nella fase di accertamento della materialità del fatto di reato (*cf.* artt. 2 e 3 Cost.), la legge neppure curandosi di regolare nell'ambito dell'art. 186 C.d.S. i casi in cui la formazione della prova non ha luogo nel contraddittorio per oggettiva e accertata impossibilità del prevenuto di assistervi.

4. — La rilevanza: nel contesto processuale già ricordato, la rilevanza delle dedotte questioni di incostituzionalità è evidente sia in fatto sia in diritto:

in fatto, poiché la sussistenza dell'elemento materiale del reato dipende, in via esclusiva, dagli esiti dell'esame ematico coattivamente disposto nei confronti dell'imputato dalla PG il 18 aprile 1999 alle ore 6.30, e che pertanto afferiscono all'oggetto del processo, come è dato dimostrare sia dagli atti posti a suffragio del decreto penale di condanna opposto, sia dai motivi addotti a sostegno dell'opposizione;

in diritto, perché le norme delle quali si eccepisce l'incostituzionalità (*cf.* art. 186, quarto comma, C.d.S. nella parte in cui non attribuisce agli Agenti di Polizia la facoltà di disporre prelievi ematici sulla persona del conducente a differenza di quanto previsto dall'art. 187, secondo comma, C.d.S. in fattispecie del tutto sovrapponibile), sono certamente applicabili al presente processo, che pende nel primo grado di giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, quarto comma, C.d.S., in relazione agli artt. 2, 3, 111 Cost., nelle parti e per i profili di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per le comunicazioni al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Pordenone, 18 settembre 2000.

Il giudice: PICCIN

N. 3

*Ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal tribunale di Firenze
sul ricorso proposto da Banca Toscana contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Inadempimento dell'obbligo contributivo da parte dei datori di lavoro - Contributi dovuti per il periodo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 - Obbligo di pagamento nella misura del quindici per cento anche in caso di intervenuta prescrizione - Ingiustificata deroga al regime ordinario della prescrizione dei crediti previdenziali (art. 3, commi 9 e 10, legge 8 agosto 1995, n. 335) - Lesione del principio della certezza del diritto - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/2000.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 194.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Osserva: con sentenza n. 178/2000 la Corte costituzionale ha deciso sulle questioni di legittimità sollevate da diverse autorità giudiziarie in relazione al disposto dell'art. 1, commi 193 e 194, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Occorre però rilevare che la Corte ha dichiarato l'infondatezza di tutte le questioni sollevate dalle autorità remittenti ad eccezione di quella, sollevata in relazione alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, e relativa alla deroga che la disposizione di legge impugnata avrebbe apportato al regime ordinario della prescrizione dei crediti per i contributi previdenziali; di tale questione infatti la Corte ha ritenuto semplicemente l'inammissibilità, poiché i rimettenti non avrebbero fornito alcuna precisazione sui termini di decorrenza e durata della prescrizione dei singoli crediti che, nella specie, le parti assumerebbero essere già estinti per decorso del tempo. Tale carente individuazione si risolve secondo la Corte, in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, motivazione che appare particolarmente necessaria attesa anche la notevole ampiezza del periodo contributivo contemplato dalla legge (1° agosto 1985-30 giugno 1991);

Ciò premesso ritiene il tribunale che tale decisione non sia ostativa alla riproposizione della questione, limitatamente al profilo di illegittimità sopra evidenziato, ove possa essere dimostrata adeguatamente la rilevanza della medesima questione in questa controversia.

Sulla questione di costituzionalità.

La questione che si intende sollevare è identica a quella sollevata fra l'altro dal pretore di Torino, con ordinanza del 26 marzo 1998 (r.o. n. 373/1998) e che può così riassumersi:

la norma denunciata è quella dell'art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996, nella parte in cui sottopone a contribuzione i datori di lavoro, limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Tale disposizione potrebbe violare, secondo questo remittente, l'art. 3 della Costituzione sotto un triplice profilo già rilevato dal pretore di Torino:

a) perché viola il principio della certezza del diritto in quanto rende imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le contribuzioni dovute in quel periodo, comprese quelle che si sarebbero dovute considerare estinte per la prescrizione decennale già maturata ex art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995;

b) perché viola il principio dell'uguaglianza di trattamento con gli altri debiti contributivi previdenziali, poiché la deroga riguarda solo le retribuzioni previdenziali insorte in quel periodo;

c) perché viola, infine, il principio di ragionevolezza poiché riguarda il contributo di solidarietà dovuto fino al 30 giugno 1991, ma non quello dovuto successivamente.

Sulla rilevanza della questione nella presente controversia.

La vicenda processuale che qui interessa può così riassumersi. La Banca Toscana S.p.a., d'ora in poi «Banca» o Istituto, ha costituito presso di sé, con contratto collettivo aziendale un trattamento di previdenza aziendale

(tpa) alimentato in parte con i contributi dei lavoratori ed in parte dal datore di lavoro; ha, inoltre, attivato prima per il solo personale direttivo e poi per tutto il personale, fra il 27 ottobre 1987 ed il 29 settembre 1988 una polizza sanitaria.

Fino al 1991 l'Istituto predetto non ha mai versato i contributi previdenziali relativamente alle somme accantonate presso il FIP e per le polizze sanitarie.

La correttezza di questa posizione, secondo l'Istituto, è stata confermata dalla legge n. 166/1991 che, all'art. 9-bis, stabilì, con norma di interpretazione autentica l'esclusione dall'imponibile previdenziale delle somme versate o accantonate per il finanziamento di forme integrative di previdenza o di forme assicurative previste da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali.

Poiché la norma disponeva il versamento *ex novo* e per il futuro di un contributo di solidarietà del 10% l'Istituto ha provveduto ad assoggettare dal 1991 in avanti a detto contributo le somme relative.

La sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis, primo comma, primo periodo, della anzidetta legge n. 166/1991;

A seguito di ciò l'INPS ha chiesto il pagamento dei contributi per il tpa e per le polizze sanitarie per gli anni 1990/1991.

Il legislatore ha stabilito, con la normativa che qui si impugna, il pagamento, con obbligo retroattivo di un obbligo di solidarietà, nella misura del 15%, per il periodo settembre 1985-giugno 1991.

L'Istituto ha provveduto a versare cautelativamente e con riserva di ripetizione il contributo predetto, per una misura complessiva, relativa al periodo settembre 1985-giugno 1991 pari a L. 8.010.554.000; dopo una serie di richieste in sede amministrativa ha agito in giudizio verso l'INPS, per ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'obbligo del versamento del contributo previdenziale 15% sulle somme versate per tpa e polizza sanitaria; con sentenza di primo grado il pretore del lavoro di Firenze ha rigettato il ricorso; l'Istituto si è gravato in appello.

Nel corso del giudizio fra le altre questioni è stata sollevata, appunto, quella della prescrizione dei crediti, che secondo il ricorrente opererebbe ove fosse eliminata la norma oggi in discussione.

L'INPS ha sostenuto che, in ogni caso, la questione sarebbe in punto di fatto irrilevante, in quanto la prescrizione sarebbe stata comunque interrotta da un verbale di accertamento, notificato al ricorrente in data 12 dicembre 1995.

La questione circa l'idoneità di tale verbale ad interrompere la prescrizione, idoneità che viene contestata dall'Istituto ricorrente, ovviamente attiene ad una valutazione giuridica che deve essere operata da questo tribunale.

Vi è però da rilevare che, anche a voler ritenere la sussistenza della predetta idoneità, ed a volere ritenere l'operatività di una prescrizione decennale l'interruzione non opererebbe per il periodo intercorrente fra il 1° settembre 1985 ed il 12 dicembre 1985, poiché questo periodo resterebbe comunque fuori dall'efficacia della interruzione medesima. Per questo, sia pur limitato, periodo e per i contributi che ad esso afferiscono, l'unico elemento che consente di non ritenere l'efficacia della prescrizione è proprio la norma di cui all'art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996, che deroga esplicitamente alle regole ordinarie in tema di prescrizione previdenziale, sancite dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995; ciò pare sufficiente a ritenere comunque rilevante nella presente controversia la questione ora sollevata, anche qualora questo giudice di appello dovesse ritenere valido l'atto interruttivo di cui si è parlato.

In effetti vi è da notare che anche il primo giudice ha valutato come astrattamente rilevante la questione in relazione alla decisione della causa, ed ha addirittura ritenuto che la prescrizione applicabile fosse quella quinquennale, con il risultato che, in caso di caducazione della legge n. 662/1996 sarebbero prescritti tutti i contributi dovuti fino al 12 dicembre 1990; senza entrare in questa sede nel merito della questione occorre comunque rilevare che, anche ammettendo l'operatività di una prescrizione decennale, rimarrebbe comunque una parte di contribuzione non dovuta perché prescritta, ove, beninteso, la norma della legge n. 662/1996 fosse ritenuta illegittima; il primo giudice ha, poi, però ritenuto, che la norma derogatrice alle regole sulla prescrizione non fosse tale da suscitare sospetti di illegittimità costituzionale, che è quello che, invece, questo tribunale per le motivazioni sovraesposte, ritiene.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte in cui stabilisce, in deroga alle disposizioni sulla prescrizione dei crediti contributivi previdenziali, di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle somme e contribuzioni di cui all'art. 9-bis del d.lgs. n. 103/1991 e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 1, comma 193, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, siano tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del quindici per cento sulle predette contribuzioni e somme, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 18 ottobre 2000

Il Presidente estensore: DE FRANCO

01C0057

N. 4

*Ordinanza emessa il 27 aprile 2000 dal tribunale di Fermo
nel procedimento penale a carico di Sulpizi Luigi ed altri*

Reati e pene - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Abrogazione ad opera della legge 25 giugno 1999, n. 205 - Irragionevolezza - Disparità di trattamento in danno dei pubblici ufficiali - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 18, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Reati e pene - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Abrogazione - Reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge abrogativa, integranti le fattispecie di cui agli artt. 594, 612 e 61, n. 10 cod. pen. - Perseguibilità a querela nelle forme e nei termini previsti dall'art. 19 della legge 25 giugno 1999, n. 205 - Mancata previsione - Deteriore trattamento per i pubblici ufficiali - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 19.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nella persona del giudice dott.ssa Carla Moriconi, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel processo iscritto al n. 658/1998 R.G. Mod. 23 Pret. Fermo e al n. 3178/1996 R.G.N.R. Proc. Rep. Fermo promosso a carico di Sulpizi Luigi (n. il 5 marzo 1934 a Porto S. Giorgio ed ivi res.te), Zamar Franco (n. il 21 dicembre 1955 a Gorizia e res.te a Porto S. Giorgio) e Urbani Benito (n. il 28 marzo 1937 a Porto S. Giorgio ed ivi res.te),

imputati del delitto di cui all' art. 341 del c.p. perché offendevano l' onore ed il prestigio di Mirabella Salvatore dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto S. Giorgio, pubblico ufficiale in presenza di lui ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciando le frasi:

«Coglione, pagliaccio, testa di cazzo e rompiballe», «se non vai via subito ti ammazzo» (il Sulpizi) ; «Vattene, non rompere i coglioni alle persone che lavorano, chi ti conosce, vai a rompere i coglioni da un' altra parte» «io lo so dove infilere i razzi» (lo Zamar), «ma non rompere i coglioni» (l'Urbani). In Porto S. Giorgio il 27 luglio 1996.

Considerato che la persona offesa ha ribadito in giudizio la richiesta che venga accertata la responsabilità penale degli imputati in ordine al fatto illecito dalla medesima denunciato;

che essendo esaurita la fase dell' istruttoria dibattimentale del sopra rubricato processo penale, il presente giudicante si trova nell' impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione inerente la legittimità costituzionale degli artt. 18 e 19 della legge n. 205/1999, i quali hanno abolito il reato di oltraggio (art. 18), senza nulla disporre in ordine alla disciplina transitoria e alla perseguibilità dei delitti di cui all' art. 341 del c.p. commessi prima dell' entrata in vigore della medesima legge (art. 19);

che la normativa in esame appare censurabile sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall' art. 3 della Costituzione, anche in relazione all' art. 24 della Costituzione, avendo determinato un' ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini comuni e i pubblici ufficiali che risultino persone offese dei delitti di ingiuria e/o di minaccia sia sotto il profilo sostanziale, che sotto quello dei mezzi di tutela dei propri diritti;

che aderendo, infatti, al tenore della normativa in esame, la quale ha abrogato il delitto di oltraggio senza nulla disporre circa le offese e le minacce subite dai pubblici ufficiali come persone e senza provvedere ad introdurre alcuna disposizione transitoria *ad hoc*, ed all' interpretazione perorata dalla Suprema Corte di legittimità circa la non perseguibilità delle condotte costituenti oltraggio ai sensi degli artt. 594 e 612 del c.p. (v. da ultimo Cassaz. Sez. VI sent. 28 gennaio - 10 febbraio 2000 n. 518 in copia agli atti del processo), specie con riferimento ai fatti illeciti perpetrati prima del 13 luglio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 205/1999), senza alcuna esplicitata ovvero comprensibile ragione si è giunti a privare della tutela penale di cui agli artt. 594 e 612 del c.p. parte dei cittadini che, esplicando una pubblica funzione, dovrebbero ragionevolmente ritenersi meritevoli di maggiore tutela;

che la questione si pone soprattutto con riferimento ai fatti commessi prima dell' entrata in vigore della legge n. 205/1999 (che sono quelli oggetto del processo portato alla cognizione del presente giudicante), in quanto l' assenza di disposizioni transitorie anche per quanto concerne l' eventuale proposizione di querela per fatti perpetrati nella vigenza della norma di cui all' art. 341 del c.p., la quale non consentiva la proposizione di querela al pubblico ufficiale proprio sulla base di una ritenuta sua maggiore tutela in quanto portatore di un interesse superindividuale (come da sent. n. 51/1980 della Corte Cost.), conduce all' abnorme conseguenza per cui i cittadini che fossero anche pubblici ufficiali sino al 13 luglio 1999 debbano subire un trattamento deteriore ed una non già minorata, quanto negata tutela penale per fatti che costituivano all' epoca e che costituiscono tuttora reati se commessi contro privati cittadini;

P. Q. M.

Ritenute per le ragioni testè esposte non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del giudizio le questioni di costituzionalità delle norme sopra citate,

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell' art. 18, comma 1 della legge n. 205/1999 nella parte in cui ha abrogato l' art. 341 del c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e, subordinatamente, dell' art. 19 della legge n. 205/1999 nella parte in cui non ha previsto che per i reati di oltraggio commessi prima dell' entrata in vigore della medesima legge e comunque integranti le ipotesi criminose di cui agli artt. 594, 612 e 61 n. 10 del c.p. le persone offese possano proporre querela nelle forme e nei termini di cui alla norma citata, ugualmente per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria agli imputati, ai difensori, al P.M. in sede e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda la cancelleria di trasmettere la presente ordinanza unitamente agli atti del processo e alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui sopra alla Corte costituzionale.

Fermo, addì 27 aprile 2000.

Il giudice: MORICONI

N. 5

Ordinanza emessa il 25 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Gherardi Giovanni ed altra contro Ufficio delle entrate di Bologna 4.

Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - Cumulo delle agevolazioni previste dalle leggi nn. 168/1982 e 118/1985 - Prevista applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Contestuale esclusione della possibilità di rimborsi - Ingiustificata discriminazione in danno dei contribuenti che hanno effettuato versamenti non dovuti - Violazione del principio di uguaglianza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1335/1994 depositato il 7 febbraio 1994 avverso avv. di liquid. - registro contro Ufficio delle entrate di Bologna 4 (Reg. di Bologna pubblici), proposto da: Gherardi Giovanni residente a Castello di Serravalle (BO) in via Kennedy, 65.

Ritenuto in fatto

Il sig. Gherardi Giovanni e la sig.ra Roccasanta Antonina hanno presentato ricorso in data 7 febbraio 1994 iscritto al R.G.R. n. 1335/1994 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni scad. 92/2687, notificato in data 11 gennaio 1994 con il quale l'Ufficio del registro atti pubblici di Bologna ha liquidato l'imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale, soprattassa e interessi dovuti per l'acquisto di un appartamento avvenuto in data 28 dicembre 1991 registrato il 17 gennaio 1992 per quale i ricorrenti hanno richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e successive modifiche e proroghe, poiché trattasi di immobile non di lusso e da adibire a prima casa.

L'ufficio ha emesso l'avviso di liquidazione perché ritiene decaduti i benefici fiscali di cui sopra in capo ai ricorrenti, in quanto l'agevolazione sarebbe stata richiesta due volte, in data 1982 e 1991.

I ricorrenti sostengono la correttezza della propria richiesta visto che l'immobile acquistato nel 1982 con atto registrato il 1° luglio 1982, per cui si erano chieste agevolazioni ex legge n. 168 del 22 aprile 1982, era stato successivamente alienato per acquistare quello in esame e trasferire così la residenza nel nuovo comune; al momento dell'acquisto del secondo immobile con atto registrato il 17 gennaio 1992 non risultavano, quindi, titolari di alcun diritto di proprietà su altri immobili destinati ad abitazione principale siti nel comune di residenza.

Continuano sottolineando come l'art. 2, primo comma, della legge n. 118/1985 dispone la revoca delle agevolazioni se si è già usufruito delle stesse richiamate dalla medesima legge e non di quelle previste da norme precedenti; in assenza, di una esplicita previsione normativa che sancisca l'inapplicabilità delle agevolazioni fiscali ex legge n. 118/1985 nei confronti di coloro che hanno già usufruite di quelle contenute precedente legge n. 168/1982, ritengono infondato il rilievo mosso dall'Ufficio del registro.

Chiedono quindi l'annullamento dell'atto impugnato in quanto la pretesa fiscale sarebbe in contrasto con lo spirito della legge e degli artt. n. 16 e 3 della Costituzione.

L'Ufficio del registro atti pubblici ha presentato deduzioni in data 31 maggio 1996, del 27 maggio 1996, prot. n. 2740 in cui sostiene che la legge n. 118/1985 non è altro che un prolungamento della legge n. 168/1982 e l'aver usufruito delle agevolazioni previste dalla prima, per l'abitazione principale, esclude la possibilità di giovare delle stesse agevolazioni per l'acquisto di un'ulteriore prima casa per il disposto dell'art. 2, primo comma, legge n. 118/1985.

Chiede quindi che venga rigettato il ricorso.

Il quarto Ufficio delle entrate, con memorie illustrative del 3 marzo 2000, prot. n. 10628 nel fare proprie le eccezioni e le richieste mosse dall'ex Ufficio del registro aggiunge che il disposto dell'art. 7, comma 9, legge n. 448/1998 vale per l'avvenire e che comunque non riconosce il rimborso di quanto versato in eccedenza.

Chiede quindi cessata la materia del contendere e la legittimità del diniego al rimborso ai sensi dell'art. 7, comma 10, della legge n. 448/1998.

Motivazione della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, in prima istanza osserva come la materia in esame oggi sia disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7.

Come recita l'art. 7, comma 9, ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso abitativo, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, ove, ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, competono i benefici fiscali anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1, legge 22 aprile 1982, n. 168 (Corte di cass. sez. I civ. sent. n. 4309 del 29 aprile 1999; Corte di cass. sez. I civ. sent. n. 4840 del 20 maggio 1999; Corte di cass. sez. I sent. 12 ottobre 1999 n. 11429 del 25 giugno 1999; Corte di cass. sez. I sent. n. 12162 del 29 ottobre 1999, ecc.).

Il comma 10 della legge su citata continua dicendo «le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge»; appare quindi di tutta evidenza la legittimità della richiesta dei ricorrenti che hanno correttamente reputato di poter usufruire dei benefici fiscali sanciti a chi acquista un immobile destinato a prima abitazione.

Si ritiene infatti che la norma che ha stabilito una volta per tutte la cumulabilità dei benefici di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118 per chi aveva già usufruito di quelli di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168 non abbia il carattere di novità, ma sia espressione della volontà del legislatore di porre fine ad un contenzioso giudiziario che si sarebbe trascinato inutilmente per moltissimo tempo.

Tale norma di legge, però, se da un lato chiarisce senza ombra di dubbio la materia in esame che, in precedenza ha dato luogo a duplici interpretazioni, ora inibendo, ora consentendo la duplice fruizione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, dall'altro prevede anche il non diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato.

La lettera e lo spirito della norma condurrebbero ad una risoluzione a favore dei contribuenti, ma in virtù del comma 10 dello stesso articolo, non possono di fatto usufruire delle norme dettate dalla legge n. 448/1998, in quanto nega il rimborso.

Ciò premesso codesta Commissione tributaria provinciale ritiene fondate le eccezioni mosse sulla illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto disciplina, di fatto, in maniera differenziata situazioni di fatto analoghe, effettuando una discriminazione ingiustificata tra i cittadini e riservando, paradossalmente, un trattamento più favorevole per coloro che non hanno versato all'erario alcunché, con il vantaggio, nella peggiore delle ipotesi, di procrastinare il più a lungo possibile il pagamento delle imposte allo Stato.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna sez. III, quindi solleva l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di poter usufruire dei benefici fiscali per la «prima casa» e quindi il rimborso delle somme versate) da parte dei contribuenti, che, pur avendo in corso rapporti tributari non definiti al momento dell'entrata in vigore della legge, ottemperando ad inviti dell'amministrazione finanziaria, abbiano provveduto al versamento di imposte, che, successivamente, sono risultate non dovute in virtù di sopravvenute disposizioni legislative.

P. Q. M.

Ritenuto che sic rebus stantibus il giudizio non possa essere definito:

Ordina che la segreteria della Commissione, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, trasmetta gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza della Corte medesima provvedendo alle notifiche e comunicazioni prescritte dal medesimo articolo;

Dichiara quindi sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Bologna, addì 25 marzo 2000.

Il Presidente: LUBERTO

Il relatore: AGNONE

N. 6

*Ordinanza emessa il 25 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna
sul ricorso proposto da Tuolla Gianna contro Ufficio delle entrate di Bologna 2*

Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - Cumulo delle agevolazioni previste dalle leggi nn. 168/1982 e 118/1985 - Prevista applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Contestuale esclusione della possibilità di rimborsi - Ingiustificata discriminazione in danno dei contribuenti che hanno effettuato versamenti non dovuti - Violazione del principio di uguaglianza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1342/1994 depositato il 9 febbraio 1994 avverso avv. di liquid. registro - contro Ufficio delle entrate di Bologna 2 (reg. di Bologna pubblici) proposto da: Tuolla Gianna residente a Bologna in via Zucchini 8.

Ritenuto in fatto

La sig.ra Tuolla Gianna ha presentato ricorso in data 9 febbraio 1994 iscritto al R.G.R. n. 1342/1994 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, notificato in data 21 dicembre 1993 con il quale l'Ufficio del registro atti pubblici di Bologna ha liquidato l'imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale, soprattassa e interessi dovute per l'acquisto di un appartamento avvenuto 16 ottobre 1990 e registrato in data 5 novembre 1990 per il quale la ricorrente ha richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e successive modifiche e proroghe, poiché trattasi di immobile non di lusso e da adibire a prima casa.

L'Ufficio ha emesso l'avviso di liquidazione perché ritiene decaduti i benefici fiscali di cui sopra in capo alla ricorrente, in quanto l'agevolazione sarebbe stata richiesta due volte, in data 1984 e 1990.

La ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Luti sostiene la correttezza della propria richiesta visto che per l'immobile acquistato nel 1984, erano state richieste le agevolazioni ex legge n. 168 del 22 aprile 1982, mentre per l'abitazione acquistata nel 1990 erano stati richiesti i benefici di cui alla legge n. 118/1985; sono stati richiesti, quindi, i benefici fiscali previsti da due norme tra loro simili, ma differenti.

Continua sottolineando come l'art. 2, primo comma, della legge n. 118/1985, dispone la revoca delle agevolazioni se si è già usufruito delle stesse richiamate dalla medesima legge e non di quelle previste da norme precedenti; in assenza di una esplicita previsione normativa che sancisca l'inapplicabilità delle agevolazioni fiscali ex legge n. 118/1985 nei confronti di coloro che hanno già usufruito di quelle contenute nella precedente legge n. 168/1982, ritiene infondato il rilievo mosso dall'Ufficio del registro.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Ufficio del registro atti pubblici ha presentato deduzioni in data 9 maggio 1996, del 6 maggio 1996, prot. n. 2402, in cui sostiene che la legge n. 118/1985 non è altro che un prolungamento della legge n. 168/1982 e l'aver usufruito delle agevolazioni previste dalla prima, per l'abitazione principale, esclude la possibilità di giovare delle stesse agevolazioni per l'acquisto di un'ulteriore prima casa per il disposto dell'art. 2, primo comma, legge n. 118/1985.

Chiede quindi che venga rigettato il ricorso.

Motivazione della decisione

In udienza è presente l'avv. Riccardo Luti per la parte ricorrente che ribadisce quanto già esposto in atti.

La Commissione, esaminato il fascicolo, in prima istanza osserva come la materia in esame oggi sia disciplinata dalla legge 23 febbraio 1998, n. 448, art. 7.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 5/2001).

01C0060

N. 7

Ordinanza emessa il 25 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Pasquino Gianfranco contro ufficio delle entrate di Bologna 1

Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - Cumulo delle agevolazioni previste dalle leggi nn. 168/1982 e 118/1985 - Prevista applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Contestuale esclusione della possibilità di rimborsi - Ingiustificata discriminazione in danno dei contribuenti che hanno effettuato versamenti non dovuti - Violazione del principio di uguaglianza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1328/1994 depositato il 8 febbraio 1994 avverso avv. di liquidazione - Registro; contro ufficio delle entrate di Bologna 1 (Reg. di Bologna Pubblici proposto da: Pasquino Gianfranco residente a Bologna in Viale Silvani n. 15

Ritenuto in fatto

Il sig. Gianfranco Pasquino ha presentato ricorso in data 8 febbraio 1994 iscritto al R. G. R. n. 1328/1994 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, notificato in data 3 dicembre 1993, con il quale l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Bologna ha liquidato l'imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale, soprattassa e interessi dovute per l'acquisto di un appartamento avvenuto in data 18 giugno 1991, reg. il 5 luglio 1991 al n. 7813, per il quale il ricorrente ha richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e successive modifiche e proroghe, poiché trattasi di immobile non di lusso e da adibire a prima casa.

L'Ufficio ha emesso l'avviso di liquidazione perché ritiene decaduti i benefici fiscali di cui sopra in capo al ricorrente, in quanto l'agevolazione sarebbe stata richiesta due volte, in data 1983 e 1991.

Il ricorrente, rappresentato e difeso anche in udienza dalla prof. Avv. Piera Filippi sostiene la correttezza della propria richiesta visto che l'immobile acquistato nel 1983, per cui si erano chieste le agevolazioni *ex lege* 168 del 22 aprile 1982, è stato donato in data 13 settembre 1989, reg. il 3 ottobre 1989; al momento dell'acquisto del secondo immobile (18 giugno 1991) non risultava, quindi, titolare di alcun diritto di proprietà su altri immobili destinati ad abitazione principale siti nel comune di residenza.

Continua sottolineando come l'art. 2, primo comma, della legge 118/1985 dispone la revoca delle agevolazioni se si è già usufruito delle stesse richiamate dalla medesima legge e non previste da norme precedenti; in assenza di una esplicita previsione normativa che sancisca l'inapplicabilità delle agevolazioni fiscali (*ex lege* n. 118/1985) nei confronti di coloro che hanno già usufruito di quelle contenute nelle precedente legge n. 168/1982, ritiene infondato il rilievo mosso dall'Ufficio del Registro.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato.

Con memorie illustrative depositate il 15 febbraio 2000 sottolinea come oltre a numerose decisioni emesse dalle varie Commissioni Tributarie e dalla Cassazione, la legge 448/1998, art. 7, comma 9, ha sancito la cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge 118/1985 e dalla 168/1982, in quanto leggi tra loro autonome, sempre che l'acquirente fosse in possesso dei requisiti previsti dai decreti-legge.

Viene sollevata in questa sede l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, ove viene stabilito che nei rapporti tributari ancora da definirsi, qualora si siano pagate le maggiori imposte richieste dal registro, non si possa ottenere il rimborso delle stesse.

Nel caso in esame il ricorrente era in possesso dei requisiti richiesti nel momento in cui ha beneficiato delle agevolazioni e nel settembre 1996 ha provveduto al pagamento dell'imposta iscritta a ruolo solo in via cautelativa, per evitare, provvedimenti esecutivi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, chiede quindi che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, nella parte in cui nega la possibilità di ottenere il rimborso di imposte che sono risultate non dovute in virtù di sopravvenute disposizioni legislative, perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'Ufficio del Registro di Bologna in data 29 maggio 1996 ha depositato controdeduzioni del 23 maggio 1996, prot. n. 2713 in cui chiede conferma del proprio operato in quanto la legge n. 118/1985 deve essere intesa come un prolungamento della legge n. 168/1982 e quindi l'aver usufruito delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa esclude la possibilità di giovare delle stesse agevolazioni per l'acquisto di una «seconda casa».

Motivazione della decisione

In udienza è presente il difensore del contribuente, prof. avv. Piera Filippi, che ribadisce quanto già esposto in atti.

La commissione, esaminato il fascicolo, in prima istanza osserva come la materia in esame oggi sia disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7.

Come recita l'art. 7, comma 9, ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzionidi fabbricati destinati ad uso abitativo, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, competono i benefici fiscali anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Corte di Cass. sez. I Civ. sent. n. 4309 del 29 aprile 1999; Corte di Cass. sez. I Civ. sent. n. 4840 del 20 maggio 1999; Corte di Cass. sez. I sent. 12 ottobre 1999, n. 11429 (25 giugno 1999); Corte di Cass. sez. I sent. n. 12162 del 29 ottobre 1999, ecc...).

Il comma 10 della legge su citata continua dicendo «le disposizioni di cui al comma 9 applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge»; appare quindi di tutta evidenza la legittimità della richiesta del ricorrente che ha correttamente ritenuto di poter usufruire dei benefici fiscali sanciti a chi acquista un immobile destinato a prima abitazione.

Si ritiene infatti che la norma che ha stabilito una volta per tutte la cumulabilità dei benefici di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118 per chi aveva già usufruito di quelli di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168 non abbia il carattere di novità, ma sia espressione della volontà del legislatore di porre fine ad un contenzioso giudiziario, che si sarebbe trascinato inutilmente per moltissimo tempo.

Tale norma di legge, però, se da un lato chiarisce senza ombra di dubbio la materia in esame che, in precedenza ha dato luogo a duplici interpretazioni ora inibendo, ora consentendo la duplice fruizione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, dall'altro prevede anche il non diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato.

La lettera e lo spirito della norma consentirebbero una risoluzione a favore del contribuente, ma in virtù del comma 10 dello stesso articolo, visto che il ricorrente per cautelarsi ed evitare azioni esecutive da parte dell'amministrazione finanziaria ha provveduto al versamento di quanto richiesto dall'Ufficio del Registro, non può di fatto usufruire delle norme dettate dalla legge n. 448/1998, cosa che sarebbe stata possibile se avesse ommesso il pagamento.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 5/2001).

N. 8

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1999 dal tribunale di Lanciano
sull'istanza proposta da Giammarino Gianluca*

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Nomina del difensore di fiducia - Limitazione ad un professionista iscritto ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d'appello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
- Costituzione, artt. 3e 24, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza premesso che: con ricorso pervenuto in data 19 giugno 1999 Giammarino Gianluca ha proposto reclamo avverso il provvedimento emesso in data 3 marzo 1999 dal g.i.p. della pretura di Lanciano (notificato il 31 maggio 1999), con il quale è stato revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso, su istanza del medesimo Giammarino, in data 2 marzo 1999;

il ricorso è stato notificato alla competente Direzione Regionale delle Entrate;

il provvedimento reclamato ha, previa revoca del precedente provvedimento ammissivo, rigettato l'istanza in applicazione dell'art. 9 legge n. 217/1990 (ritenuto rilevante anche in sede di ammissione al beneficio nell'ipotesi in cui la scelta del difensore di fiducia sia già stata operata in precedenza dai richiedente), in quanto il Giammarino aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avv. Pistelli, iscritto nell'albo professionale del distretto di Ancona, diverso da quello «nel quale ha sede il giudice che procede» (e cioè il distretto dell'Aquila);

il reclamo è stato basato su tre motivi, sostenendosi anzitutto il mancato rispetto del termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza previsto dall'art. 6, comma 2, legge n. 217/1990; in secondo luogo, la «abnormità» del provvedimento di revoca in ipotesi diversa da quelle regolate dall'art. 10 legge citata; in terzo luogo l'erronea applicazione dell'art. 9 della stessa legge (che conterrebbe una disposizione in alcun modo vincolante, come dimostrato dall'uso del verbo «può» anziché «deve») e comunque la illegittimità costituzionale dell'art. 9 medesimo, per violazione degli artt., 3, 4, 16 e 24, commi secondo e terzo, Costituzione;

Rilevato che: i primi due motivi di reclamo non appaiono fondati, in quanto — da un lato — il decorso del termine previsto dall'art. 6 comma 1 legge 217/1990 non è in alcun modo sanzionato né qualificato sul piano processuale e su quello sostanziale e non può, in particolare, attingere valore di silenzio - accoglimento, né comportare alcuna invalidità del (doveroso) provvedimento reso dopo la scadenza; e — dall'altro lato — il provvedimento di ammissione di un soggetto al patrocinio a spese dello Stato in mancanza dei presupposti di legge può essere legittimamente revocato anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 10 della legge, rientrando la revoca nella generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione (in tal senso si vedano cass. pen., sez. I pen., sent. n. 3804 del 27 ottobre 1994, Boccuni; sez. IV sent. n. 1338 del 13 maggio 1995, Marinaci; sez. IV, sent. n. 2726 del 22 novembre 1996, Yeboha);

quanto al terzo motivo di reclamo, non ritiene il tribunale di potere aderire alla opinione che non ravvisa nell'art. 9 in questione una limitazione della possibilità di scelta del difensore di fiducia da parte del soggetto ammesso al beneficio a spese dello Stato, chiara essendo la formulazione letterale della norma (dove il verbo «può» è chiaramente riferito alla nomina di difensore di fiducia — la quale non può che dipendere dalla volontà dell'assistito — e non anche alla scelta — che viene limitata, dalla seconda parte dell'articolo, agli «iscritti ad uno degli albi degli avvocati ... del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento») e non potendosi evincere nulla di diverso dalla sua *ratio* (costituita dall'esigenza di limitare gli esborsi a carico dello Stato e di evitare il rischio della concentrazione di una eccessiva mole di lavoro su determinati professionisti conseguente al possibile orientamento delle scelte verso quelli più noti);

peraltro, la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata è rilevante e non manifestamente infondata, come già in altra occasione reputato da questo tribunale;

considerato che: quanto alla rilevanza, il decreto con cui il Giammarino era stato ammesso al gratuito patrocinio, poi revocato con il, provvedimento qui reclamato, rende evidente la sussistenza degli elementi formali pre-

scritti dagli artt. 2 e 5 legge n. 217/1990 e delle condizioni reddituali previste dall'art. 3 legge cit., sicché il tribunale deve necessariamente fare applicazione ai fini della decisione dell'art. 9, in base al quale è stato pronunciato il provvedimento reclamato, nel suo chiaro significato limitativo sopra evidenziato;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, i profili di verosimile contrarietà della norma in esame ai precetti costituzionali coinvolgono — a parere di questo giudice — sia l'art. 3, sia l'art. 24, comma secondo e terzo, della Costituzione:

a) pur avendo la legge n. 217/1990 inteso «assicurare» il patrocinio nel procedimento penale «per la difesa del cittadino non abbiente» e pur avendo a tal fine il legislatore optato per un sistema di assunzione a carico dello Stato delle spese connesse con la predetta difesa, la limitazione contenuta nell'art. 9 in esame si traduce in una differenziazione tra persone abbienti da un lato e persone non abbienti dall'altro. Infatti i primi, a differenza dei secondi, possono scegliere di avvalersi dell'opera professionale di legali *intra* o *extra districtum*. Accade cioè che la discriminazione tra coloro che, dotati di risorse, potevano permettersi di agire e difendersi in giudizio a qualunque costo e coloro che, per penuria di mezzi non lo potevano, si riproduce come discriminazione tra coloro che, proprio in quanto dotati di mezzi, possono scegliere il professionista che più ispira fiducia e coloro che, proprio a causa della mancanza di risorse, possono sceglierlo, ma entro una rosa (territorialmente) limitata. Una discriminazione solo in apparenza nuova, che, in realtà, presenta gli stessi termini di diseguaglianza sostanziale, sia pure concentrati in un aspetto particolare, di quella generale «di ordine economico che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini» la legge n. 217/1990 intendeva rimuovere, in ossequio al dettato dell'art. terzo/secondo Cost. Sarebbe infatti che per i non abbienti l'essenziale stia nell'averne un patrocinatore, non anche un patrocinatore fiduciario.

b) anche nell'ambito della categoria dei «non abbienti», inoltre, la limitazione territoriale imposta dall'art. 9 legge n. 217/1990 comporta diseguaglianze che non appaiono giustificate da alcuna differenza sostanziale di situazioni (e quindi contrarie all'art. 3 Cost.), in quanto soltanto il non abbiente che abbia rapporti fiduciari con professionisti legali iscritti in albi del distretto nell'ambito del quale si svolge il procedimento penale può avvalersi di un patrocinio e di una difesa effettivamente fiduciaria, mentre il non abbiente che simili rapporti abbia (per le ragioni più svariate, tra le quali ad esempio quelle legate al luogo di residenza e domicilio) con difensori iscritti in albi posti al di fuori dal distretto dovrà limitarsi ad una difesa sostanzialmente d'ufficio anche ove formalmente di fiducia

c) le differenziazioni evidenziate sono poi tali da incidere in modo significativo sul diritto di difesa, che l'art. 24 Cost. qualifica come inviolabile al secondo comma e vuole «assicurato» anche ai non abbienti al terzo comma. Una volta prevista la difesa fiduciaria del non abbiente con assunzione degli oneri economici a carico dello Stato, infatti, condizionare la scelta del difensore di fiducia limitandola ad un ambito territoriale (che peraltro può non coincidere con quello nel quale il soggetto da difendere vive, opera e instaura rapporti e quindi nel quale egli potrebbe reperire il difensore di fiducia) significa privare di contenuto e di effettività il diritto al cui esercizio la scelta è finalizzata. La difesa inviolabile non è più tale qualora si pretenda di apporre delle condizioni limitative al suo esercizio concreto, quale appunto appare essere quella di assicurare copertura economica a carico dello Stato a prestazioni legali a favore di persone non abbienti, ma a patto che la scelta fiduciaria sia fatta fra i professionisti iscritti agli albi del distretto del giudice procedente. Se, come ha riconosciuto lo stesso legislatore del 1990, il diritto di difendersi in giudizio comprende la facoltà di nominare un difensore di fiducia, ogni limitazione di questa facoltà si traduce in una limitazione di quel diritto e in una verosimile lesione dell'invio- labilità prescritta dal secondo comma dell'art. 24 ed in una sola apparente assicurazione al non abbiente dei mezzi per difendersi effettivamente, come voluto dal terzo comma del medesimo art. 24.

d) non ignora il tribunale che la Corte costituzionale ha, con diverse pronunce rese in relazione agli artt. 128, 130 e 131 del c.p.p. del 1930 ed al r.d. n. 3282/1923, ritenuti conformi all'art. 24, comma terzo, della Costituzione anche sistemi inadeguati alla efficace difesa dei non abbienti, costituenti pur sempre «appositi istituti» diretti a tale scopo che «considerare, in ipotesi, ...come insufficienti o scarsamente efficienti rispetto allo scopo voluto dalla Costituzione, non potrebbe mai voler dire riconoscere contrari alla Costituzione stessa» (così nella sentenza n. 114/1964, ma nello stesso senso anche sentenze successive: 97/1970, 149/1972, 35/1973). Tuttavia il tribunale ritiene che tale orientamento meriti riconsiderazione alla luce del sistema introdotto dalla legge n. 217/1990, nell'ambito del quale non paiono potersi giustificare le limitazioni imposte dall'art. 9, che creano differenziazioni e lacune di effettività della difesa anche tra i non abbienti e non solo tra questi ultimi e gli abbienti e che impediscono la esplicazione del diritto di difesa dei non abbienti nella estensione esplicitamente conferitagli dalla stessa legge n. 217;

Ritenuto che: pertanto, a norma dell'art. 23 legge n. 87/1953, deve essere rimessa alla Corte costituzionale, cui vanno trasmessi gli atti, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato agli «iscritti ad uno degli albi degli avvocati o procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento», in relazione agli art. 3 e 24, comma secondo e terzo, della Costituzione;

che il presente giudizio deve essere sospeso;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87/1953;

1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 24, comma secondo e terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato agli «iscritti ad uno degli albi degli avvocati o procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento»;*

2) *Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;*

3) *Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica;*

4) *Sospende il presente giudizio di reclamo fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

Lanciano, addì 6 ottobre 1999.

Il Presidente: MOFFA

Il giudice relatore: FILOCAMO

01C0062

N. 9

*Ordinanza emessa il 20 dicembre 1999 dal tribunale di Lanciano
sull'istanza proposta da Simioni Gianfranco*

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Nomina del difensore di fiducia - Limitazione ad un professionista iscritto ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d'appello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE

Sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da Simioni Gianfranco nato a Mortara (PV) il 16 settembre 1957 e detenuta presso la Casa Circondariale di «San Vittore» Milano ed imputato di rapina ed altro nel procedimento penale n. 1/1998 pendente dinanzi a questo tribunale.

OSSERVA

La domanda, siccome intesa ad ottenere la nomina del difensore avv. Luigi Colaleo del foro di Milano, andrebbe rigettata ai sensi dell'art. 9 legge 30 luglio 1990 n. 217 che limita la scelta del difensore tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d'appello il cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

Tuttavia questo tribunale dubita della legittimità costituzionale di tale norma in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2 e 3, della Costituzione anche per effetto dell'entrata in vigore della legge 27/1997 che ha abolito la distinzione tra avvocati e procuratori legali.

In effetti la limitazione contenente nell'art. 9 in esame comporta una differenziazione tra persone «abbienti e non» nel senso che le prime possono avvalersi dell'opera professionale di legali di qualsiasi posto, mentre le seconde dovranno giocoforza sceglierlo entro una rosa più ristretta.

Sotto questo profilo è innegabile la discriminazione tra persone in virtù delle loro condizioni economiche rispetto all'esigenza di assicurare a tutti la difesa giudiziaria attraverso un patrocinatore (art. 24 Cost.) fiduciario (legge 217/1990).

La normativa sul gratuito patrocinio è stata creata per assicurare appunto la difesa del cittadino non abbiente con assunzione degli oneri economici a carico dello Stato. Orbene limitare la scelta del difensore di fiducia ad un ambito territoriale significa svuotare di contenuto e di effettività tale istituto: la difesa non è più inviolabile qualora la scelta fiduciaria debba essere fatta tra i professionisti iscritti agli albi del distretto del giudice precedente.

Ogni limitazione di tale facoltà si traduce in un sacrificio del relativo diritto e quindi in una lesione dell'inviolabilità prevista nel secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

Per le suesposte ragioni gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale perché giudichi sulla legittimità dell'art. 9 legge 30 luglio 1990 n. 217, in relazione all'art. 3 e 24 della Costituzione.

La questione è rilevante poiché l'istanza presentata da Simioni Gianfranco contiene tutti gli elementi sostanziali e formali per essere accolta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. legge 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990 n. 217 nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato agli «iscritti ad uno degli albi degli avvocati o procuratori del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento»;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria penale per la notificazione della presente ordinanza alla parte ed al Pubblico Ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende la decisione del ricorso fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale:

Così deciso in Lanciano il 20 dicembre 1999.

Il Presidente: MOFFA

NN. da 10 a 24

Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi rispettivamente proposti da: Bonavolontà Giulio ed altri contro Ministero della sanità ed altri (10/2001), Giannotti Benvenuto ed altri contro Ministero della sanità ed altri (11/2001), Almerigogna Fabio ed altri contro Ministero della sanità ed altri (12/2001), Giannetti Alberto Andrea G. ed altro contro Ministero della sanità ed altri (13/2001), Dionigi Renzo ed altri contro Ministero della sanità ed altri (14/2001), Tonali Pietro Attilio ed altri contro Ministero della sanità ed altri (15/2001), Artibani Walter ed altri contro Ministero della sanità ed altri (16/2001), Amati Amato ed altri contro Ministero della sanità ed altri (17/2001), Marotti Francesco ed altri contro Ministero della sanità ed altri (18/2001), Amicucci Gianfranco ed altri contro Ministero della sanità ed altri (19/2001), Baraggino Ezio ed altro contro Ministero della sanità ed altri (20/2001), Bianchi Umberto ed altri contro Ministero della sanità ed altri (21/2001), Todeschini Giuseppe contro Ministero della sanità ed altri (22/2001), Marchetti Paolo ed altri contro Ministero della sanità ed altri (23/2001), Di Muria Gian Vincenzo ed altri contro Ministero della sanità ed altri (24/2001).

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato.

3. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'Autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'Università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia ex art. 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

4. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli articoli 3, 97, 33 e 76 della Costituzione.

5. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (cfr. Corte costituzionale 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente

disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, cfr., anche, Cons. Stato, VI sez., ord.za, 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale... nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. a, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998*).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 decreto legislativo n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a), b), c), d)*, comma 2, art. 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 517/1999; sub-specie di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte costituzionale n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex art. 97 Cost.*: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

6. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art. 33* della Costituzione dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cfr.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33 Cost.*.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'inca-

rico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'Università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, *intesa*) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art. 3* comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'Università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lett. *b*) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del decreto legislativo cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, in *parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost..

7. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. *b*), *c*), della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 6 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra Università e Servizio sanitario nazionale ex art. 6 lett. a) della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'Università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega ex art. 6 lett. c) cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della plurinazionale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte costituzionale n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. c), si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università»; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Nè è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. q) della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali ex art. 76 Cost..

8. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 517/1999 per contrasto con gli articoli 33 e 76 Cost.; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 517/1999 cit., in *parte qua*, per contrasto con gli articoli 33 e 76 Cost..

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 517/1999 per contrasto con gli articoli 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 517/1999, in parte qua, per contrasto con gli articoli 33 e 76 Cost..

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2000.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere estensore: MOLLI

N. 25

*Ordinanza emessa il 10 marzo 1999 dal tribunale di Pisa
nel procedimento civile vertente tra INPS e Cellini Ada*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni sociali - Ultrasessantacinquenni non coniugati divenuti invalidi - Limiti reddituali - Meccanismo differenziato di determinazione - Omessa previsione - Ingiustificato e irrazionale deterriore trattamento rispetto agli ultrasessantacinquenni coniugati divenuti successivamente invalidi - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 88/1992.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

Nella causa di previdenza in grado di appello promossa dall'INPS nei confronti di Cellini Ada avverso la sentenza del pretore del lavoro di Pisa emessa l'11 dicembre 1996, n. 1776.

Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso al pretore del Lavoro di Pisa depositato il 7 giugno 1995, Cellini Ada, sostenendo di essere stata riconosciuta invalida civile al 100% dopo il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e deducendo di possedere un reddito lire 7.483.000) superiore a quello richiesto per il conseguimento di tale pensione ma di gran lunga inferiore a quello stabilito per gli invalidi civili (lire 17.374.490), chiedeva che essendo stata respinta la domanda presentata all'INPS il 16 dicembre 1994, l'istituto fosse condannato a corrisponderle la pensione sociale, essendo il proprio reddito compatibile con quello differenziato da determinarsi per l'ultrasessantacinquenne divenuto invalido, in applicazione della sentenza della Corte cost. 9 marzo 1992, n. 88, con cui era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in relazione agli artt. n. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge ostativo al conseguimento della pensione sociale non prevedeva un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi.

L'INPS resisteva in giudizio sostenendo che il vuoto legislativo apertosi dopo la pronuncia della Corte della Costituzione sopra indicata non potesse essere colmato dal giudice e fosse comunque ostativo all'accoglimento della domanda.

Il pretore richiamata la sentenza della Corte cost. invocata dalla ricorrente, ritenuto che, tenuto conto delle esigenze tutelabili e in mancanza di parametri normativi fosse compito dello stesso giudice di porre frattanto rimedio alla omissione legislativa in via di individuazione della regola del caso concreto (così implicitamente applicando i criteri fissati dalla Corte cost. in altra recedente pronuncia del 26 giugno 1991 n. 295), e considerato che il principio affermato dalla Corte nella sentenza 88/1992 con riferimento all'ipotesi di reddito cumulato con quello del coniuge dovesse *fortiori* valere per l'ipotesi di monotitolarità essendo in tal caso maggiore lo stato bisogno fissava con riferimento a tale ipotesi (ricorrente nel caso di specie) il limite di reddito per la pensione sociale in favore dell'ultrasessantacinquenne divenuto invalido in misura pari al doppio di quello stabilito per il caso di pensione sociale ordinaria e, accertato che tale limite non era superato dalla ricorrente, accoglieva la domanda da questa proposta.

La sentenza veniva impugnata dall'INPS che riproponeva le difese svolte in primo grado contestando, in particolare, che, in mancanza di un intervento legislativo il reddito potesse essere determinato direttamente dal giudice.

L'appellata si costituiva resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. In ipotesi chiedeva che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 153/1969 per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.

Ritenuto in diritto

Con la sentenza n. 88 del 1992 la Corte cost. ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 153/1969 nella parte in cui la norma non prevede un meccanismo di determinazione del limite di reddito ostativo al conseguimento della pensione sociale l'ultrasessantacinquenne non invalido.

La pronuncia di incostituzionalità della norma è stata emessa con espresso riferimento all'ipotesi in cui, trattandosi di soggetto coniugato, il tetto di reddito rilevante in base alla disposizione sopra indicata, sia quello dell'anziano aspirante alla pensione cumulato con quello del coniuge.

In esito alla pronuncia della Corte, solo con riferimento a tale specifica ipotesi la norma sopra indicata può pertanto ritenersi illegittima e si apre la strada (a seguito del vuoto normativo che ne è derivato ed in assenza di un intervento riparatore da parte del legislatore) alla possibilità di una determinazione giudiziale del reddito differenziato (Cass. 24 maggio 1994 n. 5046) ai fini della «individuazione della regola del caso concreto» (Corte cost., 26 giugno 1991, n. 295),

Nella diversa ipotesi (pure considerata dall'art. 26 della legge 153/1969) in cui il reddito cui deve farsi riferimento non sia quello cumulato ma solo quello dell'ultrasessantacinquenne divenuto invalido, la norma sopra indicata mantiene integro il suo contenuto precettivo che è di piena equiparazione della posizione dell'ultrasessantacinquenne divenuto invalido a quella dell'ultrasessantacinquenne sano.

Ne consegue che, versandosi nel caso di specie in una ipotesi di monitolarità reddituale, facendo puntuale applicazione del disposto normativo, la domanda della ricorrente dovrebbe essere respinta.

Non può tuttavia ignorarsi come le ragioni poste dalla Corte a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 26 legge 153/1969 con riferimento alla fattispecie presa in esame siano del tutto mutuabili nelle ipotesi in cui l'aspirante al trattamento pensionistico sia un soggetto monoreddito perché identica è la *ratio* giustificativa della previsione di un tetto reddituale differenziato con riferimento alla due distinte fattispecie dell'ultrasessantacinquenne invalido coniugato o singolo.

Può anzi fondatamente sostenersi che il principio affermato riguardo all'ipotesi di reddito cumulato debba valere *a fortiori* per il caso di monitolarità nel quale lo stato di bisogno è maggiore.

I motivi adottati dalla Corte costituzionale a fondamento della sentenza n. 88/1992 inducono dunque fondatamente a dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 153/1969 anche con riferimento al soggetto monoreddito, configurandosi anche tale ipotesi una situazione di arbitraria parificazione di situazioni di diverse (ultrasessantacinquenne sano e divenuto invalido) comportanti «differenti esigenze di assistenza» e, conseguentemente, la previsione di diversi livelli di reddito ai fini previdenziali, a seconda che all'età avanzata si colleghi solo uno stato di bisogno economico ovvero che ad esso si accompagnino anche esigenze di cure ed assistenza più gravose per un sopraggiunto stato di invalidità.

La questione, oltre che non manifestamente infondata, è altresì rilevante nella fattispecie oggetto di causa, essendo accertato, in fatto, che la ricorrente ha fondato la propria domanda su un reddito superiore a quello richiesto per il conseguimento della pensione sociale ma notevolmente inferiore a quello previsto per la pensione di invalidità, tanto da poter essere ricompreso nel reddito differenziato da determinarsi nei confronti dell'ultrasessantacinquenne divenuto invalido.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153 in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui nell'indicare il limite di reddito proprio del soggetto non coniugato ostativo al conseguimento della pensione sociale non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi.

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Pisa, il 10 marzo 1999.

Il Presidente: FUNAIOLI

Il giudice relatore: DINISI

N. 26

*Ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal tribunale di Bassano del Grappa
nel procedimento civile vertente tra Z. C. ed altra e ULSS n. 3 di Bassano del Grappa*

Sanità pubblica - Regione Veneto - Spese di degenza di disabili in caso di ricovero in strutture eroganti prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario - Previsione di un concorso alle spese degli assistiti - Violazione dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia che pongono le spese in questione a carico totale del S.S.N. - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale.

- Legge Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8, art. 8, commi 4, 5 e 6; 1. Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5, art. 27, comma 5; 1. Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3, art. 40, comma 1; 1. Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7, art. 55, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

IL GIUDICE

Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato presso la cancelleria in data 16 luglio 1998 Z., C. e L. esponevano che la propria figlia Z. S., a causa delle gravi infermità da cui era affetta (ritardo mentale grave, epilessia, disturbi della deambulazione e del linguaggio) era da tempo degente presso l'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto, e che l'U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa ripartiva le spese della relativa degenza in «quota a rilievo sanitario» e «quota a rilievo sociale», ritenendo di propria spettanza soltanto la prima e pretendendo il pagamento della seconda dagli esponenti, in quanto soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.

Affermato invece che tutte le spese di degenza erano a carico dell'U.L.S.S., fra i cui compiti istituzionali rientrava anche quello riguardante la riabilitazione psichica, pur nei casi irreversibili, adiva questo giudice onde vedere accertato l'obbligo dell'U.L.S.S. al pagamento dell'intera retta.

L'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3 di Bassano, ritualmente costituitasi, faceva presente che le somme il cui pagamento era richiesto agli esponenti per gli anni 1997 e 1998 costituivano parte di retta correlata non alle prestazioni socio-assistenziali erogate dall'Istituto Costante Gris, ma alle spese alberghiere, le quali non potevano essere messe a carico del Servizio Sanitario Nazionale, essendo l'Istituto Costante Gris non una struttura ospedaliera, ma un istituto residenziale, con conseguente obbligo di contribuzione da parte degli assistiti ai sensi degli articoli 8, commi 4, 5 e della legge regionale n. 8/1993, 27, comma 5, della legge regionale n. 5/1996, 40, comma 1, della legge regionale n. 73/1998, e 55, comma 1, della legge regionale n. 7/1999.

In corso di causa veniva esperita consulenza medico-legale onde accertare il tipo di prestazioni erogate dall'istituto Costante Gris alla Z. S.

Ciò posto osserva in diritto.

La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, assicura, fra l'altro, «la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica» (art. 2, comma 1, n. 4). In particolare, sono a carico del servizio sanitario nazionale le «prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa», erogate o direttamente dalle unità sanitarie locali mediante i propri servizi, oppure mediante istituti convenzionati (art. 26).

Diversamente dalle prestazioni sanitarie, quelle di carattere socio-assistenziale competono alle regioni ed agli enti locali, che, nell'esercizio delle relative competenze, possono avvalersi delle unità sanitarie locali, salvo l'obbligo per queste ultime di tenere una contabilità separata per le funzioni delegate, il cui finanziamento resta completamente a carico dell'ente delegante (art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730).

Il medesimo articolo in ultimo citato pone tuttavia a carico del servizio sanitario nazionale «gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali».

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 — che, come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10150/1996, integra direttamente l'art. 30 della legge n. 730/1983, fornendo le nozioni necessarie per una sua uniforme applicazione — tali attività sono quelle che «richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cit-

tadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica o psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti». Il successivo art. 6 precisa poi che «rientrano tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo sanitario nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività di cui all'art. 1.

Le prestazioni in esse erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente, alla riabilitazione o alla rieducazione funzionale degli handicappati e dei disabili, nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 26 della legge n. 833/78 ...».

La normativa citata comporta pertanto che gli oneri inerenti al ricovero di disabili in strutture protette comunque denominate, ove le prestazioni erogate rientrino nel concetto di attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, gravano per intero sul servizio sanitario nazionale.

Detta normativa non risulta poi modificata da interventi legislativi intervenuti sino al 1998 — i soli rilevanti nella presente sede, in cui si discute di spese afferenti agli anni 1997 e 1998 —. Al contrario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (rimasto immutato pur a seguito della sostituzione disposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993), il Piano sanitario nazionale indica, fra l'altro, «i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attribuzione degli oneri relativi».

Ciò posto, va ricordato come, nell'esercizio della potestà legislativa loro attribuita, le Regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.), e che di principi di siffatta natura appaiono espressione gli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833/1978 nonché l'art. 30 della legge n. 730/1983 (se ne rinviene conferma, per quel che concerne quest'ultima disposizione, nell'art. 19 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo sostituito dal d.lgs. n. 517/1993, considerato che fra «le disposizioni del presente decreto», espressamente qualificati da tale articolo quali «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione», vi è il già citato art. 1, comma 1, lettera c).

Ne deriva che gli artt. 8, commi 4, 5 e 6, della legge regionale n. 8/1993, 27, comma 50 della legge regionale n. 5/1996, 40, comma 1, della legge regionale n. 73/1998, e 55, comma 1, della legge regionale n. 7/1999, nella parte in cui prevedono un concorso dei disabili alle spese di degenza, pur quando si tratti di ricovero in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario, si pongono in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Va pertanto sollevata, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale delle norme citate, che appare altresì rilevante nella presente causa, atteso quanto già esposto in narrativa, e considerato inoltre che la consulenza esperita ha portato ad accertare che le prestazioni erogate dall'Istituto Costante Gris nei confronti della Z. S. rientrano nel concetto di attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, ai sensi degli artt. 30 della legge n. 730/1983 e 1 e 6 del D.P.C.M. 8 agosto 1985.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5 e 6, della legge regionale n. 8/1993, 27, comma 5, della legge regionale n. 5/1996, 40, comma 1, della legge regionale n. 73/1998, e 55, comma 1, della legge regionale n. 7/1999, con riferimento all'art. 117 Cost.

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bassano del Grappa, addì 10 novembre 2000.

Il giudice: ATTANASIO

N. 27

*Ordinanza emessa il 7 luglio 2000 dal tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Valleri Germano ed altri*

Comuni e province - Regione Veneto - Istituzione del Comune di Cavallino Treponti, a seguito di referendum consultivo delle popolazioni interessate - Svolgimento del referendum stesso in base alla normativa di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della legge Regione Veneto, n. 25/1992, dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte n. 94/2000 - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione del principio costituzionale relativo alla consultazione delle popolazioni interessate in caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni.

- Legge Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 133.

IL TRIBUNALE

Considerato che nel corso dell'udienza dibattimentale celebrata in data 7 luglio 2000 nel procedimento penale per reati di cui agli artt. 20 lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 a carico di Valleri Germano e Bozzato Silvana il comune di Cavallino Treponti, nel cui territorio si trovano le opere edilizie asseritamente abusive, ha depositato a mezzo di difensore munito di procura speciale dichiarazione di costituzione di parte civile nei confronti degli imputati sopra indicati, ai sensi degli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale; che il difensore degli imputati ha richiesto che questo giudice, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale veneta che ha recentemente istituito il nuovo comune di Cavallino Treponti, emetta ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio, affinché, qualora poi la Corte costituzionale stessa accolga la questione sollevata, dichiarando la incostituzionalità della normativa regionale in parola, venga da questo giudice esclusa la parte civile comune di Cavallino Treponti, siccome soggetto giuridicamente inesistente a seguito dell'auspicata dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa regionale che l'ha istituito; osserva.

La regione del Veneto ha istituito con legge regionale 29 marzo 1999, n. 11, il comune di Cavallino Treponti, mediante scorporo di parte del territorio del comune di Venezia, di cui in precedenza il nuovo comune faceva parte. Detta legge regionale istitutiva, come risulta dal testo dell'articolo 2, è stata promulgata dopo che si era svolto un referendum consultivo della popolazione interessata, e che aveva dato esito favorevole all'istituzione del nuovo ente.

Detto referendum, peraltro, venne tenuto in conformità al disposto dell'articolo 6 della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25 modificato dagli articoli 3 e 4 della legge regionale del Veneto 30 settembre 1994, n. 61. Tale normativa prevedeva che al referendum consultivo, prodromico all'istituzione di nuovo comune od alla mera variazione territoriale delle circoscrizioni di due o più comuni, partecipasse solo la popolazione del territorio di cui si ipotizzava l'erezione in nuovo comune o comunque soggetta all'effettiva variazione territoriale qualora la variazione interessasse meno del 30% della popolazione o meno del 10% del territorio del comune originario: ipotesi questa che si verificava per l'appunto nei riguardi del nuovo comune da istituire.

In effetti, al referendum consultivo, come risulta evidente dalla lettura del numero degli elettori che avevano diritto al voto, indicato in 10.160 dall'articolo 2 della legge regionale del Veneto 29 marzo 1999, n. 11, non ha partecipato l'intero corpo elettorale dell'originario comune di Venezia, da cui fu scorporato il comune di Cavallino Treponti, bensì i soli elettori residenti nel territorio di cui si proponeva l'erezione in nuovo comune.

Orbene, la normativa della regione del Veneto che consentiva l'effettuazione del referendum consultivo finalizzata a variazioni territoriali delle circoscrizioni comunali, ed in particolare l'articolo 6, commi 1 e 2 della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, come modificata dalla legge regionale del Veneto 30 settembre 1994, n. 61, è stata già dichiarata illegittima per contrasto con l'art. 133 e con l'articolo 3 della Costituzione con sentenza della Corte costituzionale 3-7 aprile 2000, n. 94, contestualmente alla dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale del Veneto 21 aprile 1995, n. 37, che modificava le circoscrizioni comunali di Bovolone, Isola della Scala ed Oppeano in provincia di Verona sulla base di un previo referendum consultivo effettuato sulla base della normativa del menzionato articolo 6 della legge regionale veneta n. 25/1992 e successive modificazioni.

Detta sentenza, nell'affrontare il problema posto dall'interpretazione dell'articolo 133 secondo comma della Costituzione in ordine all'identificazione delle «popolazioni interessate» alle variazioni territoriali delle circoscrizioni comunali, lo ha risolto asserendo che «di regola anche le popolazioni dei comuni coinvolti, residenti in aree

diverse da quelle destinate al trasferimento, possono avere un interesse rispetto alla variazione, che va ad incidere sulla dimensione e sulla conformazione territoriale del comune in cui esse insistono», sicché non appare conforme all'art. 133, secondo comma, della Costituzione il criterio adottato dall'articolo 6 commi 1 e 2 della legge regionale del Veneto n. 25 del 1992 che escludeva a priori dalla consultazione le popolazioni non direttamente interessate quando la variazione concernesse aree che non raggiungessero la soglia, rigidamente prefissata, del 10% della superficie del comune o del 30% della popolazione totale. Di conseguenza è stata dichiarata illegittima costituzionalmente la norma del citato articolo 6, commi 1 e 2 della legge regionale veneta n. 25/1992 nonché, quale logica conseguenza, anche l'intera legge regionale veneta n. 37/1995 che ha disposto una variazione territoriale in seguito ad un procedimento nel cui ambito la consultazione delle popolazioni interessate era avvenuta in ossequio alla norma dichiarata illegittima.

Orbene, poiché nel presente procedimento la situazione appare del tutto analoga, in quanto la legge regionale istitutiva del nuovo comune di Cavallino Treporti è stata approvata a seguito di un referendum svoltosi solo fra la popolazione residente nel territorio scorporato dall'originario comune di Venezia e non fra tutta la popolazione del comune di Venezia; questo giudice ritiene pertanto che la questione della costituzionalità della suddetta legge regionale veneta 29 marzo 1999, n. 11, oltre che rilevante, dovendo questo giudice valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile del suddetto comune nel procedimento in corso e quindi la legittimità degli stessi provvedimenti istitutivi del nuovo ente locale, anche non manifestamente infondata, stante la ricordata pronuncia della Corte costituzionale che ha riguardato l'analogo caso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone ed altri in provincia di Verona.

Vi è anzi da dire che l'irragionevolezza e l'incostituzionalità della legge regionale istitutiva del comune di Cavallino Treporti, derivante dall'avvenuta consultazione ridotta della popolazione, risulta ancor più macroscopica, laddove si ponga mente alla circostanza che la variazione territoriale, diversamente da quelle, assai modeste, riguardanti i comuni del veronese sopra citati, concerne una parte di territorio che solo con ardui equilibrismi cartografici si è riusciti a contenere nell'ambito del limite del 10% della popolazione dell'originario comune di Venezia e che comunque si verifica, in fatto, una situazione tale per cui nell'area interessata insistono sia infrastrutture pubbliche, sia funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale, stante ad esempio l'elevatissimo movimento turistico collegato all'attività balneare che vi si svolge da molti decenni.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge regionale del Veneto 29 marzo 1999, n. 11 «Istituzione del comune di Cavallino Treporti» per contrasto con l'articolo 133 e l'articolo 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ad avvenuto adempimento delle incombenze di seguito indicate.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata a: Valleri Germano, Bozzato Silvana, entrambi con domicilio eletto presso il difensore avv. Roberta Nesto, via Carozzani 14, San Donà di Piave; avv. Roberta Nesto, via Carozzani 14, San Donà di Piave; Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Venezia; Presidente della Giunta regionale del Veneto, in Venezia; e che la cancelleria comunichi la medesima ordinanza al Presidente del Consiglio regionale del Veneto, in Venezia.

Mestre, addì 7 luglio 2000.

Il giudice: MATURI

N. 28

Ordinanza emessa il 22 settembre 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia sul ricorso proposto da Amato Francesco contro Prefettura della provincia di Mantova

Circolazione stradale - Soggetti che siano stati o siano sottoposti a misura di prevenzione (nella specie: foglio di via obbligatorio) - Revoca della patente di guida - Introduzione, con decreto delegato, di disciplina più restrittiva - Eccesso di delega - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio di tutela del lavoro.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, comma 1.
- Costituzione, artt. 4, 35 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 894 del 2000, proposta da Amato Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Dondi e Barbara Botti ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 43;

Contro la Prefettura della provincia di Mantova, in persona del prefetto pro-tempore costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato ed *ope legis* domiciliato presso la sede della stessa, in Brescia, via S. Caterina, 6;

Per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento in data 10 maggio 2000, prot. n. 2598/II/P, con il quale il prefetto della provincia di Mantova ha revocato al ricorrente la patente di guida ctg «C» n. RC2263155S e di ogni altro documento di guida in suo eventuale possesso;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione dell'interno;

Vista la propria ordinanza n. 577/2000 emessa nell'odierna Camera di Consiglio;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2000, il relatore cons. Alessandra Farina;

Uditi, altresì, l'avv. N. Rubino in sostituzione dell'avv. C. Dondi, per il ricorrente e l'avv. Lucia Piotti dello Stato per l'amministrazione intimata;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

1. — Questo tribunale amministrativo è chiamato a decidere, nella sede cautelare, sul ricorso, proposto dall'interessato, per l'annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato in conseguenza della sottoposizione del titolare alla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, misura disposta con provvedimento del questore della provincia di Parma.

Con provvedimento in data 18 aprile 2000 del questore di Parma, infatti il ricorrente veniva munito di foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Con il provvedimento impugnato il prefetto della provincia di Mantova disponeva, pertanto, la revoca della patente di guida del ricorrente, alla luce del citato ordine di rimpatrio, ritenendo che per l'effetto dello stesso, visto l'art. 120 del N.C.D.S. approvato con decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 e il d.P.R. 19 aprile 1994 n. 575, l'interessato non fosse più in possesso dei requisiti morali per la guida dei veicoli.

Veniva, pertanto, notificato in data 24 luglio 2000 e depositato in data 5 agosto 2000 presso questa sezione, il ricorso giurisdizionale *de quo* avverso il decreto prefettizio di revoca, adducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 120, primo comma N.C.D.S., nonché il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Contestualmente l'istante chiedeva la sospensione del provvedimento impugnato, adducendo il danno grave ed irreparabile, derivante dall'esecuzione dello stesso, tenuto conto della necessità del ricorrente di utilizzare la patente di guida per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione dell'interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

1.2 — Con separata ordinanza, pronunciata nella stessa odierna Camera di consiglio, il collegio ha accolto provvisoriamente, valutata positivamente la gravità ed irreparabilità del danno addotto, la suindicata domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, rinviando ogni definitiva pronuncia in sede cautelare all'esito del promovendo giudizio di costituzionalità dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, di cui il collegio deve fare applicazione ai fini dell'accertamento, nella sede cautelare, del requisito del *fumus boni iuris* del ricorso.

D I R I T T O

1. — Il provvedimento impugnato risulta adottato in applicazione del vigente art. 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada), che, al comma 1, prescrive che la revoca della patente consegua, vincolativamente, a carico dei «delinquenti abituali, professionali o per tendenza», nonché di «coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura».

Questa disciplina risulta dall'aggiornamento effettuato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 1995 (*ex art. 2, comma 2, d.l. 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, in legge 5 gennaio 1996, n. 11*).

A seguito di tale aggiornamento l'art. 120 del codice della strada è rimasto sostanzialmente immutato relativamente alla parte che rileva ai fini della questione qui sollevata, giacché esso continua a ritenere privo dei requisiti «moralì» per il valido possesso del titolo di abilitazione alla guida (cui fa riferimento la rubrica della norma, rimasta peraltro immutata nelle due versioni *ante* e *post* d.P.R. n. 575) chi sia sottoposto a misure di sicurezza personali ed a misure di prevenzione (fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi) e continua dunque a prescrivere la revoca della patente in presenza di dette circostanze; sì che se ne deve dedurre la sindacabilità, in sede di giudizio costituzionale, della norma in argomento, stante il valore normativo da attribuirsi alla disposizione contenuta nel regolamento, nella parte in cui indica le condizioni sostanziali della revoca della patente (materia non soggetta a «delegificazione» a norma dell'art. 2, comma 7, della legge n. 537 del 1993), in relazione alla quale non pare operare la clausola abrogativa dell'originario art. 120 del codice della strada, contenuta nell'art. 2, comma 8, della legge n. 537 cit.

In base, dunque, all'art. 120 del codice della strada, la sottoposizione ad una misura di sicurezza, o ad una misura di prevenzione, fa scattare il dovere di revocare la patente di guida, senza che risulti possibile né influente alcun giudizio dell'amministrazione circa la connessione tra la pericolosità sociale del soggetto ed il possesso del titolo di abilitazione alla guida, né circa la probabilità che tale possesso possa agevolare la commissione di un reato (od il compimento di un fatto previsto come reato, ma considerato dalla legge, ai fini che qui interessano, equivalente).

«La misura della revoca della patente si può spiegare, allora, in una luce o sanzionatoria o preventiva, in ogni caso in una logica, in senso lato, penalistica» (Corte cost., 21 ottobre 1998, n. 354); essa, si può aggiungere, in relazione ad ineludibili esigenze di tutela delle ragioni di pubblica sicurezza, configura un'ipotesi di revoca obbligatoria di un titolo già rilasciato, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, secondo uno schema analogo a quello previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 in tema di revoca delle licenze di polizia amministrativa.

Tale revoca, concernente coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali od alle misure di prevenzione specificate dalla legge, non può nemmeno considerarsi soggetta a quelle particolari condizioni, dettate dalla stessa norma per coloro che siano condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, a quel giudizio, cioè, circa la possibilità che «l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura».

Tali condizioni nell'interpretazione logico-letterale della norma (nonché nell'interpretazione storica, compiuta attraverso il raffronto delle disposizioni attuali con quelle dell'originario art. 120) e per il contesto in cui risultano inserite, si configurano come limite posto all'autorità competente (limite posto evidentemente a contemporamento dell'interesse generale alla sicurezza pubblica e di quello individuale dell'interessato) esclusivamente

in relazione alla ipotesi di revoca della patente conseguente all'intervenuta condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni e non anche con riguardo all'altra, distinta fattispecie, che, enucleata dalla stessa norma, viene qui in considerazione.

L'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale è stato approvato il nuovo codice della strada, prevede, infatti, al comma 1, due distinti tipi di elementi ostativi al possesso dei requisiti morali (da intendersi come moralità pubblica e perciò come fatto di apprezzamento sociale) per il rilascio del documento abilitativo alla guida di autoveicoli a motore:

il primo riguarda l'esser stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ovvero essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali od alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, salvo che non intervenga un provvedimento di riabilitazione;

il secondo concerne l'intervenuta condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando si ritenga (e si dimostri) che il possesso della patente di guida possa agevolare il soggetto nel compimento di reati della stessa natura.

In tal modo, peraltro e per quanto più qui ne interessa, la disposizione dettata dal legislatore (prima del 1992 e poi del 1994) va nel senso di un indubbio maggior rigore del nuovo codice rispetto al precedente testo unico del 1959, che precludeva il rilascio — ed imponeva la revoca — della patente solo nei confronti di «coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423» (art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 393), escludendo, dunque, dal proprio ambito coloro che si fossero visti applicare la sola misura di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, ch'è poi appunto quella che ha portato, nel caso all'esame, alla emanazione del provvedimento di revoca impugnato.

Così delineato il quadro normativo di riferimento, la rilevanza, nella fattispecie, della questione di costituzionalità che si ritiene di sollevare in via d'ufficio, in relazione all'art. 120 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente al comma 1 dello stesso art. 120, è evidente: in mancanza di una pronuncia della Corte costituzionale in ordine alla illegittimità costituzionale della norma in questa sede censurata, il provvedimento di revoca della patente di guida, nei confronti del ricorrente emanato dal prefetto della provincia di Mantova e motivato con l'apodittica considerazione della perdita dei requisiti morali a seguito del provvedimento di rimpatrio con foglio di via adottato dal questore nei suoi stessi confronti, deve ritenersi atto dovuto, per effetto delle disposizioni legislative vigenti e, conseguentemente, il ricorso (e prima ancora la domanda incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato) non potranno che essere rigettati.

2. — Relativamente alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in argomento, il collegio rileva quanto segue.

La scelta, compiuta dal legislatore con la norma che ne occupa (sia anteriore che successiva al d.P.R. n. 575 del 1994), è, ad avviso di questo giudice, anzitutto irragionevole e perciò lesiva dell'art. 3 Cost.

L'indiscutibile riserva alla discrezionalità legislativa delle scelte di carattere sanzionatorio deve, infatti, comunque rispettare il limite della ragionevolezza, giacché il legislatore non può considerarsi arbitro assoluto di tali scelte, ma deve collegare ogni previsione ad un effettivo interesse da tutelare, bilanciandolo col sacrificio imposto al destinatario della previsione sanzionatoria.

Un siffatto equilibrio non è ravvisabile nella norma in considerazione, poiché, ove l'esplicazione della normale attività e vita di relazione dell'individuo ed, in particolare, la sua attività lavorativa richieda l'uso di un auto-mezzo e, quindi, della relativa patente di guida (com'è nella quotidianità e normalità della vita di milioni di cittadini e dunque anche del ricorrente nel presente giudizio), il ritiro del titolo abilitativo nel corso dell'esecuzione della misura di prevenzione (nella fattispecie quella del rimpatrio con foglio di via obbligatorio) sarebbe contraddittorio rispetto alla finalità preventiva/rieducativa pacificamente assegnata dalla dottrina alla misura medesima.

Il legislatore, nel prevedere, in particolare, che la revoca della patente, quale atto prefettizio vincolato, debba conseguire alla applicazione definitiva della misura di prevenzione di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 (che ha attribuito al Questore il potere di adottare, nei confronti delle persone indicate all'art. 1, che siano pericolose per la sicurezza pubblica e che si trovino fuori dei luoghi di residenza, un provvedimento motivato, con il quale dette persone vengono rimandate nel luogo di loro residenza con foglio di via obbligatorio, con inibizione a ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono state allontanate), mostra di privilegiare, sempre non ragionevolmente, l'interesse generale al controllo della persona, in vista della prevenzione di possibili attività illecite, rispetto alla posizione del singolo; ciò nella presun-

zione assoluta, trasfusa nella previsione di legge, che il possesso del titolo permissivo della guida favorisca ed incentivi il soggetto a quelle attività e condotte, socialmente pericolose la cui neutralizzazione giustifica l'adozione della misura di prevenzione.

Ma se quelle attività, quali fattispecie indiziarie di sospetto, hanno semplicemente indotto l'autorità amministrativa alla adozione della misura socialpreventiva del rimpatrio (ritenuta di per sé necessaria e sufficiente allo scopo di argine della pericolosità sociale dell'individuo di cui si tratti), la revoca della patente, che ne consegue quale atto vincolato in forza della disposizione sottoposta allo scrutinio di costituzionalità, viene a configurarsi come una sanzione accessoria del tutto incongrua e sproporzionata rispetto alla misura di prevenzione cui viene ad accedere automaticamente. Non ha senso, infatti, in relazione a tale misura, la revoca della patente, l'interesse pubblico sotteso alla misura stessa essendo chiaramente limitato ed inerente al divieto di far ritorno nel comune dal quale il prevenuto sia allontanato; rispetto a tale interesse la revoca della patente appare ad un tempo sproporzionata (inibendo ben altre attività e possibilità di spostamento, che il mero ritorno in quel comune) ed inadeguata, potendo l'interessato ricorrere, anche se privo della patente, ad espedienti diversi per aggirare il divieto.

In definitiva, il sacrificio imposto, con la revoca della patente, a chi sia stato sottoposto a misura di prevenzione (ed in specie a quella del rimpatrio con foglio di via) appare eccessivo e sbilanciato rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza, che può considerarsi sufficientemente tutelato e presidiato dalla misura in sé stessa considerata; il quale interesse, poi, a ben vedere, finisce anch'esso per risultare poco tutelato proprio a cagione della sanzione accessoria in questione, se si considera che in genere le occasioni di lavoro lecito, che sono offerte dal mercato alle categorie di persone in discorso (individuata in base al riferimento ad attività potenzialmente costituenti illecito penale), richiedono, di fatto, il possesso della patente.

Si profila, quindi, anche la violazione dell'art. 4 Cost., per irragionevole limitazione nell'accesso al lavoro, quale aspetto del diritto garantito dalla citata norma costituzionale, sovente qualificato dal giudice delle leggi come fondamentale diritto di libertà della persona.

Anche sotto questo aspetto, v'è da considerare che le limitazioni, che la legge può porre a tutela di altri interessi aventi protezione costituzionale — in questo caso la sicurezza della collettività — non possono giungere al punto di determinare la pratica soppressione, o comunque la gravissima compromissione, del diritto individuale.

Anche, poi, a voler ritenere che la limitazione dei diritti dell'interessato derivante dall'applicazione dell'art. 120 Cod. str. in relazione alle misure di prevenzione, possa essere talvolta giustificata rispetto alle finalità che la norma vuole raggiungere, la norma risulta comunque non conforme al principio di ragionevolezza laddove non prevede, come fa invece per la fattispecie relativa alla revoca della patente di chi sia stato condannato ad almeno tre anni di pena detentiva, un esame relazionale fra la misura irrogata e la possibilità che il possesso del documento di abilitazione alla guida possa agevolare il compimento di ulteriori reati della stessa (o di altra, più grave) natura o, meglio, trattandosi di misure che hanno come caratteristica peculiare quella di essere applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, la necessità di una valutazione dell'autorità amministrativa, da effettuarsi caso per caso, circa la possibilità che la pericolosità sociale attribuita ai soggetti irrogatari di misure di prevenzione possa risultare accresciuta, o quanto meno agevolata, da tale possesso o, per converso, circa la possibilità che la revoca della patente valga a tamponare la pericolosità stessa e le attitudini delinquenziali del soggetto.

Tale nesso di relazionalità, peraltro, esiste, nella norma in esame, per chi sia stato condannato ad almeno tre anni di pena detentiva (e quindi per chi abbia già commesso un reato) e non sussiste affatto (ma nel senso che non è prevista né possibile la revoca della patente) per chi sia stato condannato a pena detentiva inferiore ai tre anni.

Il che impinge clamorosamente ancora con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra soggetti condannati (trattati in varia misura a seconda che si tratti di pena superiore od inferiore ai tre anni, ma comunque meglio) e soggetti comunque non condannati (e sottoposti ad un mero «surrogato» della normale e più garantistica repressione penale) e con l'art. 35 della stessa Carta fondamentale, laddove, senza obiettive ragioni derivanti da una seria istruttoria, la revoca rende quanto meno difficoltoso, lo svolgimento dell'attività lavorativa (v. tribunale amministrativo regionale Lazio, I ter, ord. 29 settembre 1998, n. 2766).

Se, infine, la norma delegante (art. 2, lettera *t*), della legge n. 190 del 1991), dalla quale trae origine l'art. 120 in argomento, considera, con un riferimento generale, i «soggetti sottoposti» a determinate misure (la disposizione prevede, infatti, letteralmente il «riesame della disciplina... della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione») e se questa indicazione — contrariamente a quanto il legislatore delegante ha inteso nell'*incipit* dell'art. 2, ove le lettere da *a*) a *gg*) sono qualificate come «criteri e principi direttivi» — ha a che vedere piuttosto con la definizione e la specificazione della materia oggetto di delegazione, nell'ambito della generica e generale materia della «disciplina della

circolazione stradale» (v. Corte cost., 21 ottobre 1998, n. 354), questo giudice rimettente ritiene che l'art. 120 del codice della strada, nella parte in cui comporta la revoca della patente nei confronti delle persone che siano sottoposte ad una qualsiasi delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 1956, violi l'art. 2, lettera t), della legge n. 190 del 1991 e quindi l'art. 76 Cost.

La previsione del nuovo codice della strada non trova, infatti, riscontro nella legislazione previgente, nella quale (art. 82, comma 1 e art. 91, comma 13, n. 2, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) la revoca della patente era prevista nei confronti di coloro che fossero «sottoposti... alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423» e dunque solo nei confronti dei soggetti ai quali fosse applicata la misura della «sorveglianza speciale della pubblica sicurezza».

Trattandosi dunque di una innovazione, la si dovrebbe poter giustificare alla stregua dei principii e criteri direttivi posti in generale dalla legge di delegazione citata.

Ma così non è.

Nessun principio o criterio direttivo, che giustifichi la previsione della misura amministrativa sanzionatoria *de qua* anche nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, risulta, invero, dalla legge delega, né direttamente, né indirettamente per il tramite del riferimento agli impegni comunitari od internazionali assunti dallo Stato italiano. Cosicché deve concludersi che il legislatore delegato non fosse abilitato a modificare in senso innovativo e restrittivo la disciplina dettata in proposito dalla precedente legislazione, con la conseguenza che la norma va denunciata d'illegittimità costituzionale per violazione della legge di delegazione e, per essa, dell'art. 76 Cost.

3. — Per quanto sopra esposto, il collegio considera rilevante — ai fini della definitiva pronuncia sulla domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato — e non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità della disposizione di legge suindicata (art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992) e, conseguentemente, ritiene che la indicata questione, nei termini e nei limiti sopra delineati, debba essere rimessa all'esame della stessa Corte, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione;

Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai fini della definitiva pronuncia sulla domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

Sospende, pertanto, il giudizio sul procedimento cautelare e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ch'essa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Così deciso in Brescia, il 22 settembre 2000.

Il Presidente f.f.: CONTI

Il consigliere relatore estensore: FARINA

N. 29

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 2000 dal tribunale di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Stretti Giancarlo ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, in mancanza di accordo delle parti - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, art. 111, quarto e quinto comma (come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

IL TRIBUNALE

All'udienza del 23 ottobre 2000, pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 257/1996/16 (n. 754/1992/21 RGPM) contro Stretti Giancarlo, Bonansea Fulvio, Coppoli Riccardo, Modesti Mario, Semino Giulio, Pasquali Aldo e Biscaioli Fernando, imputati dei reati di cui alla legge 516/1982 ed altro, rispettivamente ascritti come nel decreto del GUP del Tribunale di La Spezia emesso in data 9 febbraio 1996. Premesso che — nel corso dell'esame ex art. 210 c.p.p. di Ruiu Andrea, soggetto nei confronti del quale si è proceduto per reati connessi a quelli contestati nel presente procedimento, questi si è avvalso della facoltà di non rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri imputati, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni;

il pm ha chiesto procedersi alle contestazioni a norma degli articoli 513 comma 2 e 500, commi 2-bis e 4 c.p.p.;

il difensore dell'imputato Stretti si è opposto a tale lettura poiché tale lettura sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 111 Cost., così come modificato dalla legge della Costituzione 23 novembre 1999 n. 2;

O S S E R V A

Questo collegio ritiene di dover sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p. in quanto la questione è rilevante nel presente giudizio, posto che non è possibile definire quest'ultimo senza aver previamente stabilito se il contenuto del verbale d'interrogatorio del Ruiu sia utilizzabile con riferimento alla posizione degli altri imputati coinvolti, ed in particolare in relazione ai fatti dal medesimo riferiti e relativi agli altri imputati ed attinenti alle imputazioni contestate.

Non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, posto che la disciplina di cui all'art. 513 comma 2 c.p.p., così come delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, appare in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro traspare la specifica volontà del legislatore di porre nel nulla la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale sopra citata.

Ed invero, la possibilità — introdotta col meccanismo delle contestazioni -- di acquisire ed utilizzare *contra alios* le dichiarazioni rese dall'imputato esaminato ex art. 210 c.p.p. che si sia avvalso della facoltà di non rispondere, pare inconciliabile:

1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi di imputato che si è sottratto volontariamente all'esame da parte del coimputato e del suo difensore in relazione alla propria posizione processuale;

2) con il comma 5 dell'art. 111 Cost., non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio (consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., come interpretata dalla sentenza n. 361 /1998 della Corte costituzionale, per contrasto con l'art. 111, commi 4 e 5 Cost., novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, nella parte in cui consente l'utilizzazione, nei confronti degli altri imputati, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da imputato nel medesimo procedimento, e in particolare da coimputato in concorso nel medesimo reato, a seguito della contestazione effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p., qualora il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111 comma 5 della Costituzione.

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

La Spezia, addì 23 ottobre 2000.

Il Presidente: SORRENTINO

01C0069

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651577/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 *

L. 4.500